

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 settembre 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 237. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania del 16 gennaio-13 febbraio 1996.

Pensioni - Pensione ordinaria di reversibilità - Diritto alla pensione di reversibilità di vedova di dipendente statale separata legalmente per propria colpa con sentenza passata in giudicato - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti degli enti locali e degli agenti di commercio in relazione alle quali la Corte, rispettivamente con le sentenze nn. 346/1993 e 1009/1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittime norme di analogo contenuto - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1009/1988, 450/1989 e 346/1993.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, comma quarto).

(Cost., artt. 3 e 38) Pag. 11

- N. 533. Ordinanza della corte d'appello di Palermo del 13 maggio 1997.

Reato in genere - Reati elettorali - Regione siciliana - Elezioni al consiglio regionale - Corruzione elettorale - Termine prescrizionale - Previsione del termine prescrizionale breve stabilito dalla legge elettorale nazionale per le elezioni amministrative - Mancata previsione del termine prescrizionale ordinario come disposto dalla legge statale per le elezioni ai consigli regionali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Legiferazione indebita in materia penale.

(Legge regione Sicilia 12 novembre 1996, n. 41, art. 23).

(Cost., artt. 3, 25 e 70) » 14

- N. 534. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano del 17 maggio 1997.

Processo civile - Costituzione del convenuto - Differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione nell'ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell'atto di citazione - Possibilità per il convenuto di costituirsi venti giorni prima della nuova udienza - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il caso analogo di rinvio della prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 166, 167, commi 2 e 3, 171, comma 2, 269, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24) » 17

N. 535. Ordinanza del tribunale di Crotona del 5 giugno 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Impiegati degli enti locali - Indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL ai superstiti - Ordine di precedenza degli aventi diritto - Anteposizione della vedova ai figli - Mancata previsione dell'equiparazione di detti aventi diritto come stabilito per l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3).

(Cost., artt. 3) Pag. 22

N. 536. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bologna del 15 maggio 1997.

Reato in genere - Reati elettorali - Violazioni in materia di propaganda elettorale - Mancata previsione della depenalizzazione, come stabilito per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 52/1996, per il reato di uso di altoparlante collocato su automobile - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9; legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 29, commi 3 e 5).

(Cost., art. 3) » 23

N. 537. Ordinanza del pretore di Catanzaro del 27 gennaio 1996.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Attivazione di scarico civile prima del rilascio della prescritta autorizzazione - Prevista sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di scarico senza autorizzazione (perchè non richiesta o negata o revocata) per la quale si applica solo sanzione amministrativa.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23).

(Cost., art. 3) » 24

N. 538. Ordinanza del tribunale di Palermo del 18 marzo 1997.

Libere professioni - Assistente sociale - Iscrizione all'Albo professionale - Diritto dei soggetti richiedenti, in possesso di titoli rilasciati, nel precedente ordinamento in esito ai corsi per assistenti sociali di durata triennale, da enti e istituzioni pubbliche e private - Condizioni - Convalida dei titoli stessi da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, in seguito ad apposito esame, entro il termine perentorio (prorogato) del 20 febbraio 1991 - Mancata previsione della fissazione del termine in relazione alla presentazione della domanda di iscrizione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base alla rapidità delle scuole nella convalida dei titoli - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 23 marzo 1993, n. 84, art. 5; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, art. 5, comma 1, modificato dal d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, art. 3, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 97) » 26

N. 539. Ordinanza del tribunale di Fermo del 7 marzo 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24) Pag. 29

N. 540. Ordinanza del tribunale di Fermo del 7 marzo 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24) » 30

N. 541. Ordinanza del tribunale di Fermo del 7 marzo 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24) » 30

N. 542. Ordinanza del tribunale di Fermo dell'11 aprile 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24) » 31

N. 543. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lagonegro del 13 marzo 1997.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini - Incompatibilità del medesimo giudice a partecipare a detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa ad analoghe fattispecie (sentenze nn. 71 e 155 del 1996) - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio del «giusto processo».

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) » 31

- N. 544. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pescara del 12 gennaio 1996-16 febbraio 1996.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi d'impresa - Imprese minori ammesse al regime di contabilità semplificata - Reddito imponibile - Obbligo di dichiarazione di reddito minimo determinato in base ai coefficienti di redditività - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Eccesso di delega.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 79, comma 6, e 80).

(Cost., artt. 3, 53 e 76) Pag. 34

- N. 545. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto di Venezia del 10 aprile 1997.

Istruzione pubblica - Personale docente con incarico di preside - Trattamento economico - Retribuzione spettante ai presidi di ruolo - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione nonché di imparzialità e buon andamento della p.a.

(R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) » 35

- N. 546. Ordinanza del pretore di Nocera del 27 maggio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) » 38

- N. 547. Ordinanza del pretore di Nocera del 17 aprile 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) » 40

N. 548. Ordinanza del pretore di Gorizia dell'8 marzo 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione disposta con norma avente effetto retroattivo - Incidenza sul principio della irretroattività della legge - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione della tutela del lavoro - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104) Pag. 41

N. 549. Ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Genova del 21 ottobre 1988.

Imposte in genere - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Avviso di accertamento in rettifica dei redditi della moglie - Notificazione al solo marito - Ingiustificato deterioro trattamento della donna rispetto all'uomo, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 43

N. 550. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Novara del 26 ottobre 1996.

Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Ricorso avverso ai ruoli I.R.PE.G. emessi dai Centri di servizio con la procedura di cui all'art. 7 d.P.R. n. 787/1980 - Irricevibilità prima del decorso del termine semestrale dall'emissione dei ruoli - Conseguente impossibilità, prima del decorso di detto termine, di instaurazione del contraddittorio e di sospensione cautelare dell'atto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutte le altre imposte nonché alla stessa imposta in caso di accertamento compiuto dal competente Ufficio Imposte anziché dal Centro di servizio.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20 e 47; d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 10).

(Cost., art. 3) » 46

N. 551. Ordinanza del pretore di Avellino del 26 aprile 1997.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Esecuzione nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici - Improcedibilità prima di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo - Ingiustificato trattamento di privilegio dello Stato e degli enti pubblici non economici rispetto agli enti pubblici economici e alla generalità dei creditori - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e della responsabilità della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 67/1977, 73/1979, 55/1989, 289/1990.

(D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 28 e 97; disposizioni transitorie della Costituzione, artt. 1, 3 e 18, quarto comma) » 48

N. 552. Ordinanza del giudice di pace di Aversa del 13 marzo 1997.

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Provvedimento cautelare d'urgenza - Lamentata prescritta emissione da parte del pretore, anche in caso di prevista competenza del giudice di pace per il giudizio di merito - Irragionevole discriminazione.

(C.P.C., artt. 669-ter e 669-quater).

(Cost., art. 3; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 39) Pag. 50

N. 553. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Genova del 19 marzo 1997.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi di enti non commerciali (nella specie, Fondazione Gaslini) ai fini delle imposte I.R.P.E.G. e I.L.O.R. - Oneri deducibili - Mancata previsione della deducibilità delle indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche e alle società commerciali per le quali è prevista la deducibilità.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110).

(Cost., art. 3) » 51

N. 554. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 6 giugno 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato sulla base di elenchi a cura dell'ente - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) » 54

N. 555. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 6 febbraio 1997.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di un coimputato concorrente nel reato - Incompatibilità a giudicare gli altri coimputati nel medesimo reato - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1997 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 38).

(Cost., artt. 3 e 24) » 56

N. 556. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi del 19 aprile 1997.

Imposte in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4) Pag. 57

N. 557. Ordinanza del pretore di Milano del 24 agosto 1995.

Processo civile - Astensione dei difensori dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Lamentata preclusione per il giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.C., art. 309).

(Cost., artt. 3, 97 e 101, secondo comma) » 60

N. 558. Ordinanza del pretore di Milano del 24 agosto 1995.

Processo civile - Poteri del difensore - Possibilità di farsi sostituire mediante delega orale anziché scritta - Disparità di trattamento per la parte - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Astensione dei difensori dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Lamentata preclusione per il giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

Processo civile - Astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria e conseguente omesso deposito del fascicolo di parte - Ritenuta equiparazione di tale astensione all'ipotesi di rinuncia al mandato - Mancata previsione della possibilità per la parte di depositare il proprio fascicolo o della possibilità per il giudice di assegnare un termine successivo all'udienza di discussione per consentire il deposito di detto fascicolo - Violazione del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra le parti - Iniziativa economica privata in contrasto con il diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 84, 85 e 169, comma 2 e 309).

(Cost., artt. 3, 24, 41, secondo comma, 97 e 101, secondo comma) » 62

N. 559. Ordinanza del pretore di Milano del 24 agosto 1995.

Processo civile - Astensione dei difensori dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Lamentata preclusione per il giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.C., art. 309).

(Cost., artt. 3, 97 e 101, secondo comma) Pag. 67

N. 560. Ordinanza del pretore di Milano del 24 agosto 1995.

Processo civile - Assunzione dei mezzi di prova - Mancata assunzione delle prove orali a causa di astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Dedotta inconfigurabilità dell'astensione come legittimo impedimento - Lamentata preclusione per il giudice di dichiarare la decadenza dal diritto delle parti di assunzione di dette prove - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e di indipendenza ed imparzialità del giudice.

(C.P.C., artt. 104, comma 2 e 208).

(Cost., artt. 3, 97 e 101, secondo comma) » 69

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza n. 523 emessa il 9 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - n. 36 del 3 settembre 1997).

Pag. 72

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 237

Ordinanza emessa il 16 gennaio-13 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 aprile 1997) dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Campania sul ricorso proposto da Toro Teresa contro la D.P.T. Roma

Pensioni - Pensione ordinaria di reversibilità - Diritto alla pensione di reversibilità di vedova di dipendente statale separata legalmente per propria colpa con sentenza passata in giudicato - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti degli enti locali e degli agenti di commercio in relazione alle quali la Corte, rispettivamente con le sentenze nn. 346/1993 e 1009/1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittime norme di analogo contenuto - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1009/1988, 450/1989 e 346/1993.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, comma quarto).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1054 M. del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Toro Teresa, nata il 3 luglio 1904, vedova di Di Guglielmo Armando, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Chirico in Salerno corso V. Emanuele n. 14, avverso la nota della D.P.T. di Roma n. 182388 del 22 marzo 1989;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Visti gli artt. 3, 38 e 134 della Costituzione e 23 secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 81 ed 88 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 1996, il relatore nella persona del consigliere dott. Vittorio Cudillo e l'avv. Gabriele Pappagallo, per delega dell'avv. Franco Chirico.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento della D.P.T. di Roma n. 51313 del 31 agosto 1983, veniva respinta, ai sensi dell'art. 81 quarto comma del d.P.R. n. 1092/1973, l'istanza avanzata in data 21 settembre 1978 dalla sig.ra Toro Teresa, vedova del colonnello Di Guglielmo Armando deceduto il 20 ottobre 1977, con la quale era stata chiesta la reversibilità della pensione ordinaria, iscrizione n. 4774491, già in godimento dal defunto marito, con la motivazione della sussistenza di sentenza di separazione personale per colpa della richiedente.

Successivamente la ricorrente, con istanze del 2 giugno e del 12 novembre 1988, chiedeva alla Direzione provinciale del tesoro di Roma il riesame della pratica, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 286 del 28 luglio 1987 e dell'ottobre 1988, con le quali era stato affermato il diritto della vedova alla pensione di reversibilità, ancorché separata per sua colpa.

Con il provvedimento impugnato, n. 182388 del 22 marzo 1989, la predetta D.P.T. respingeva l'istanza del 15 giugno 1988, confermando il diniego di concessione, sull'assunto che la Sentenza della Corte costituzionale n. 1009/1988 — con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente la natura ed i compiti dell'Enasarco, nella parte in cui escludeva il

diritto a pensione del coniuge superstite, separato legalmente per sua colpa — non aveva travolto, essendo esplicitamente riferita soltanto alla norma sopracitata, anche l'analoga disposizione contenuta nell'art. 81 quarto comma del d.P.R. 1092/1973.

Con il ricorso in esame, la sig.ra Toro, opponeva che gli artt. 81 quarto comma ed 88 quarto e quinto comma del d.P.R. 1092/1973 prevedevano, a favore della vedova separata per sua colpa, un assegno alimentare e richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 14/1980, n. 286/1987 e n. 1009/1988, con la prima delle quali si era auspicato l'intervento del legislatore in favore delle vedove separate per loro colpa e con le altre era stata dichiarata l'illegittimità di norme che escludevano le stesse dalla reversibilità.

Concludeva, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione in questione o, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 81 quarto comma ed 88 quarto e quinto comma del d.P.R. 1092/1973, regolanti il trattamento delle vedove degli impiegati civili e militari dello Stato, separate per loro colpa, con evidente disparità di trattamento nei confronti delle vedove di pensionati INPS ed Enasarco.

Con comparsa del 5 gennaio 1996, si costituiva per la ricorrente l'avv. Franco Chirico il quale, in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 81 quarto comma, evidenziava la situazione paradossale, creatasi a seguito di sentenze della Corte costituzionale, per cui la vedova soggetta al d.P.R. n. 1092/1973, separata per sua colpa, alla quale con la disposizione in questione veniva riconosciuto un assegno alimentare, trovandosi attualmente in situazione di peggiore trattamento, essendo stata dichiarata, con riferimento ad altri regimi previdenziali, la illegittimità costituzionale delle norme negative del diritto al trattamento di reversibilità.

Secondo la tesi difensiva, il capovolgimento del sistema era iniziato con la sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 15 febbraio 1980, con la quale si era auspicato un intervento legislativo per l'estensione ad altre categorie dell'assegno alimentare ed era proseguito con le sentenze n. 286/1987, 1009/1988 e 450/1989, con le quali, con riferimento ai regimi previdenziali dell'I.N.P.S e dell'Enasarco, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che limitavano il diritto alla reversibilità al mancato addebito della separazione.

Si deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento fra regime previdenziale pubblico generale da una parte e regimi pubblici speciali o privati dall'altra.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Pappagallo si è riportato alle memorie difensive in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 81 quarto comma del d.P.R. n. 1092/1973 dispone che la pensione di reversibilità non spetta alla vedova, quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto un assegno alimentare che, per il successivo art. 88, è pari al 20% della pensione diretta.

Limitandosi le norme di altri ordinamenti previdenziali alla previsione dell'esclusione della vedova separata con colpa dal diritto alla pensione di reversibilità, senza contemporaneamente prevedere la corresponsione di un assegno alimentare in caso di bisogno, varie furono le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in merito a tale disparità di trattamento, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 14 del 15 febbraio 1980 — pur ritenendo che l'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui disponeva che il coniuge separato non aveva diritto alla pensione di reversibilità, non si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione — auspicava che il legislatore stabilisse come al coniuge colpevole potessero essere corrisposti un assegno o una pensione alimentare e perciò condizionati allo stato di bisogno, similmente a quanto effettuato con gli artt. 81 ed 88 del d.P.R. 1092/1973, in relazione ai dipendenti civili e militari dello Stato.

Successivamente la predetta Corte, con le decisioni di seguito elencate ed in relazione alle norme di fianco indicate, ne dichiarava invece la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui escludevano dalla pensione di reversibilità il coniuge separato per sua colpa:

sentenza n. 286 del 28 luglio 1987: l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 39/1945 (nel testo sostituito dall'art. 7 legge 1338/1962 e riprodotto dall'art. 24 legge n. 153/1969) e l'art. 23 quarto comma della legge n. 1357/1962 (disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari);

sentenza n. 1009 del 3 novembre 1988: l'art. 20, primo comma lett. a) della legge 2 febbraio 1973 n. 12 (natura e compiti Enasarco);

sentenza n. 450 del 27 luglio 1989: l'art. 31, primo comma lett. a) della legge n. 859/1965, l'art. 22, primo comma della legge n. 1450/1956, l'art. 21, primo comma della legge n. 889/1971, l'art. 21, primo comma lett. a) della legge n. 1100/1971 e l'art. 5, primo comma n. 1 della legge n. 296/1975 (norme di previdenza per il personale di volo, per quello addetto ai pubblici servizi di telefonia ed ai pubblici servizi di trasporto, per i consulenti del lavoro e per gli addetti alle abolite imposte di consumo);

sentenza n. 346 del 28 luglio 1993: il combinato disposto dell'art. 38, primo comma del regio decreto-legge n. 680/1938 e dell'art. 7, secondo comma della legge n. 1646/1962 (pensioni del personale iscritto alla CPDEL).

In considerazione della nuova situazione normativa creatasi a seguito delle riportate decisioni, la censura di incostituzionalità proposta dalla ricorrente, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, appare non manifestamente infondata, risultando evidente la disparità di trattamento, attualmente a sfavore dei coniugi degli impiegati civili e militari dello Stato separati con addebito, per i quali è tuttora valida la norma limitativa contenuta nel quarto comma dell'art. 81 del d.P.R. n. 1092/1973, nei confronti dei coniugi di altri dipendenti che, per effetto di dette sentenze, mentre in precedenza, se separati con colpa, non avevano diritto neppure all'assegno alimentare, hanno attualmente diritto alla pensione di reversibilità.

Per effetto infatti delle riportate decisioni della Corte costituzionale, che hanno comportato la caducazione, nell'ambito di regimi previdenziali generali e speciali anche del pubblico impiego, delle norme che, in caso di separazione con addebito, escludevano il diritto del coniuge al trattamento di reversibilità, si è creata un'evidente discriminazione, pur non aparendo il rapporto d'impiego dissimile nella sostanza, tra i soggetti rientranti nella predetta normativa ed i dipendenti civili e militari dello Stato, sottoposti invece al d.P.R. n. 1092/1973, tuttora comportante, per il coniuge separato con addebito, l'esclusione dal diritto al trattamento di reversibilità.

Di conseguenza, tali ultimi soggetti che in precedenza godevano, rispetto agli altri, di un trattamento di privilegio, grazie all'assegno alimentare, se pur condizionato allo stato di bisogno, previsto dall'art. 81 in questione, si sono, per quanto detto, poi trovati in situazione deteriore rispetto a quella di appartenenti ad altri sistemi previdenziali.

In considerazione di quanto più volte affermato dalla stessa Corte costituzionale sull'unitarietà, nel sistema pubblico e privato, del trattamento di reversibilità, l'attuale disparità di trattamento esistente, in materia, tra i dipendenti civili e militari dello Stato ed altre categorie di lavoratori, autonomi e dipendenti pubblici e privati, non può non apparire in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che, come noto, sancisce il fondamentale principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Parimenti non manifestamente infondata appare anche l'altra censura, di violazione dell'art. 38 — che stabilisce il diritto di ogni cittadino al mantenimento ed all'assistenza sociale, nonché di ogni lavoratore a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria — e che, interpretato, come la stessa Corte ha ritenuto, anche in correlazione con l'art. 36, estende la tutela previdenziale anche ai familiari economicamente dipendenti.

La questione, ritenuta, per quanto detto, fondata, risulta evidentemente anche rilevante, ai fini della definizione del presente giudizio, considerato che, dalla caducazione della norma in questione, deriverebbe direttamente all'interessata il diritto al trattamento di reversibilità, mentre, permanendo la stessa nell'ordinamento giuridico, il ricorso andrebbe respinto nel merito.

È evidente quindi che la soluzione della stessa presenta efficacia strumentale ai fini della decisione, costituendo un antecedente logico-giuridico necessario della stessa.

Per le suesposte argomentazioni e considerazioni, il Collegio ritiene la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 quarto comma rilevante e non manifestamente infondata.

Con separata sentenza in pari data, viene accolto parzialmente il ricorso, con riconoscimento del diritto dell'interessata alla corresponsione dell'assegno alimentare, con decorrenza dal 15 giugno 1988.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 comma secondo della legge 11 marzo 1953 n. 87:

Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità la vedova, quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa.

Sospende, pertanto, il giudizio in merito alla spettanza della pensione di reversibilità e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione della prospettata questione di legittimità.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, alle amministrazioni interessate ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Spese riservate al merito.

Così deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 16 gennaio e del 13 febbraio 1996.

Il Presidente: DE PASCALIS

97C0925

N. 533

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1997 dalla corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Leone Vincenzo ed altri*

Reato in genere - Reati elettorali - Regione siciliana - Elezioni al consiglio regionale - Corruzione elettorale - Termine prescrizione - Previsione del termine prescrizione breve stabilito dalla legge elettorale nazionale per le elezioni amministrative - Mancata previsione del termine prescrizione ordinario come disposto dalla legge statale per le elezioni ai consigli regionali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Legiferazione indebita in materia penale.

(Legge regione Sicilia 12 novembre 1996, n. 41, art. 23).

(Cost., artt. 3, 25 e 70).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di:

- 1) Leone Vincenzo, nato a Castelvetro il 5 dicembre 1940;
- 2) Palermo Mariano, nato a Gibellina il 2 gennaio 1943;
- 3) Biondo Michele, nato a S. Ninfa il 1° febbraio 1945,

appellanti i predetti imputati nonché il procuratore generale avverso la sentenza del tribunale di Marsala in data 19 maggio 1994, con la quale, concesse le circostanze attenuanti generiche, sono stati condannati il Leone e il Palermo alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 150.000 di multa e il Biondo alla pena di mesi cinque di reclusione e lire 100.000 di multa, nonché tutti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anno uno, della sospensione dal diritto elettorale per la durata di anno uno il Biondo e il Palermo e di anni cinque il Leone, e della pubblicazione della sentenza. Pena principale e accessorie sospese alle condizioni di legge nei confronti di tutti gli imputati, perché dichiarati colpevoli: del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 96 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, perché in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per ottenere a vantaggio del Leone, candidatosi nella lista «Unità Socialista»

alle consultazioni elettorali regionali siciliane del 16 giugno 1991, offrivano, promettevano ed elargivano, anche nel corso della settimana precedente l'elezione, somme di denaro ed altre utilità a più elettori del trapanese. In varie località del circondario di Marsala fino al 16 giugno 1991.

Sentite le parti che così hanno concluso: il p.g.: in via principale propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge della regione Siciliana 12 novembre 1996 n. 41, in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, in presenza delle medesime violazioni aventi rilevanza penale, fra i candidati elettori della regione Sicilia, per i quali, con il rinvio mediato alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 è previsto per il reato di corruzione elettorale un termine di prescrizione più breve di quello ordinario e i candidati e gli elettori di altre regioni a statuto speciale, per i quali il richiamo incondizionato all'apparato precettivo sanzionatorio, previsto dalla legge 361/1957, prevede l'applicazione del termine di prescrizione ordinario.

In via subordinata chiede dichiararsi non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione a norma dell'art. 100 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, indirettamente richiamato dall'art. 23 legge regionale n. 41 del 12 novembre 1996.

L'avvocato Gaspare Lentini nell'interesse di tutti gli imputati chiedendone l'assoluzione per non avere commesso il fatto e in subordine declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

L'avvocato Ugo Castagna nell'interesse del Leone chiedendo l'accoglimento dei motivi d'appello.

O S S E R V A

Con sentenza in data 19 maggio 1994 il tribunale di Marsala dichiarava Leone Vincenzo, Palermo Mariano e Biondo Michele colpevoli del reato di corruzione elettorale specificato in epigrafe, condannandoli alle pene pure in epigrafe indicate.

Assolveva i predetti imputati dalle ulteriori imputazioni loro ascritte, di cui all'art. 416 c.p. e all'art. 95 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 perché il fatto non sussiste, nonché l'originario coimputato Messina Filippo da tali imputazioni con la medesima formula e da quello di cui all'art. 96 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 per non avere commesso il fatto.

Avverso tale sentenza proponevano appello tanto il procuratore generale, che si doleva del trattamento sanzionatorio ritenuto inadeguato per difetto, nonché gli imputati Leone, Palermo e Biondo i quali con distinti motivi di gravame riproponevano le questioni di legittimità costituzionale già ritenute manifestamente infondate dai primi giudici, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, del pari già disattese e nel merito si dovevano dell'affermazione di responsabilità e il Leone e il Palermo, in subordine, anche del trattamento sanzionatorio.

In questo grado del giudizio e in sede di discussione il procuratore generale ha rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 12 novembre 1996 n. 41, deve intendersi previsto per il reato per cui è processo il termine massimo di prescrizione di anni tre e ha sollevato in via principale questione di costituzionalità dell'art. 23 della legge citata nei termini riportati in epigrafe, concludendo in subordine per la declaratoria di improcedibilità per l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

I difensori degli imputati hanno concluso in via principale per l'accoglimento dei motivi di gravame concernenti il merito e sollecitato in via gradata la declaratoria di estinzione del reato per l'anzidetta causa.

Tanto premesso, osserva la Corte che la questione di costituzionalità dell'art. 23 della richiamata legge regionale siciliana 12 novembre 1996 n. 41 è rilevante per la decisione ricollegandosi alla sussistenza di una causa di estinzione del reato, per cui vi è obbligo di immediata declaratoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il diverso esame delle risultanze processuali sulla scorta delle censure rivolte contro l'impugnata sentenza. In presenza di detta causa estintiva, infatti, il giudice non ha l'obbligo di esaminare specificamente e approfonditamente le risultanze processuali e i rilievi difensivi dedotti coi motivi di gravame, ma deve limitarsi alla delibazione degli elementi acquisiti ai limitati effetti dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 comma secondo, ovvero della verifica della ricorrenza «evidente» dei presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito.

Quanto poi alla fondatezza della questione, opportuno premettere quanto segue:

l'art. 67 legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29 sull'elezione dei deputati dell'Assemblea siciliana prevedeva che «per le violazioni delle norme della predetta legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati» e, conseguentemente, il termine di prescrizione ordinario in esse previsto.

L'art. 23 legge regionale siciliana 12 novembre 1996 n. 41, ha sostituito l'originaria formulazione dell'art. 67 della citata legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29 con la seguente: «per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'art. 1 ultimo comma della legge 17 febbraio 1968 n. 108».

L'art. 1 ultimo comma della citata legge 17 febbraio 1968 n. 108, concernente le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, prevede a sua volta che «salvo quanto disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000.000 abitanti».

Il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 prevede e punisce all'art. 86 il delitto di corruzione elettorale di cui ci si occupa con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000. Al successivo art. 100 prevede altresì un termine di prescrizione speciale di anni tre, disponendo che «l'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente testo unico si prescrive in 2 anni dalla data dell'ultimo verbale delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interrottivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione».

La Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalità dell'art. 23 della più volte richiamata legge regionale siciliana 12 novembre 1996 n. 41, sollevata dal Commissario dello Stato per la regione siciliana sotto il profilo della non conformità alla previsione dell'art. 3 dello statuto regionale, con sentenza del 17 ottobre-2 novembre 1996 n. 372, ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che lo statuto, allorché prevede che la legge elettorale emanata dall'Assemblea regionale per le relative elezioni debba uniformarsi ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche, non vincola il legislatore regionale a seguire i principi e tanto meno le specifiche discipline delle leggi che regolano le elezioni delle Camere del Parlamento, ma lo vincola al rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia elettorale. La stessa Corte ha poi rilevato che «i limiti dell'impugnazione, segnati dai motivi del ricorso, non consentono di esaminare il problema più generale dell'ammissibilità di interventi del legislatore regionale siciliano nell'ambito della disciplina penale, né quindi di sottoporre a rimeditazione la soluzione seguita, a proposito del testo vigente dell'art. 67 della legge elettorale siciliana, nella risalente sentenza n. 104 del 1957».

Con la richiamata sentenza del 25 giugno-8 luglio 1957 n. 104, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell'art. 67 legge citata — nell'originaria formulazione — sotto il profilo del denunciato contrasto con l'art. 1 codice penale in riferimento all'art. 25 della Costituzione — ha dichiarato non fondata la questione. Ha tra l'altro rilevato che la norma impugnata non si poneva in contrasto con la riserva di legge statale in materia penale «dato che non estende le sanzioni penali prevedute dalla legge statale a ipotesi di reato prevedute nella legge regionale, ma di detta legge richiama le disposizioni: con la conseguenza che le violazioni delle norme contenute nella legge elettorale regionale siciliana, in tanto costituiscono reato, in quanto siano come tali prevedute dalla legge nazionale».

Rileva la Corte che il testo vigente dell'art. 67, così come sostituito dall'art. 23 legge regionale siciliana 41/1996, contrariamente a quanto preveduto nell'originaria formulazione, non si limita a richiamare per le violazioni concernenti le norme per l'elezione dei deputati dell'assemblea siciliana il corrispondente complesso delle disposizioni penali previste per l'elezione dei deputati delle Camere del Parlamento, ma prevede l'applicazione alle violazioni delle norme per le elezioni politiche delle disposizioni penali previste dal legislatore statale in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, con ciò violando a giudizio di questa Corte la riserva di legge statale in materia penale e ponendosi in contrasto con gli articoli 25 comma secondo e 70 della Costituzione.

Sotto altro profilo, denunciato dal procuratore generale e che questa Corte ritiene di condividere, la norma in esame, nel prevedere un termine massimo di prescrizione di anni tre — che il legislatore statale, si ribadisce, ha ritenuto di stabilire per i reati in materia di elezioni amministrative —, contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Determina invero irragionevole disparità di trattamento, in presenza delle medesime violazioni aventi rilevanza penale, fra i candidati e gli elettori della regione Sicilia, per i quali, con il rinvio mediato alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 è previsto per il reato di corruzione elettorale un termine di prescrizione più breve di quello ordinario e i candidati e gli elettori di altre regioni a statuto speciale, per i quali il richiamo incondizionato all'apparato precettivo sanzionatorio, previsto dalla legge 361/1957, prevede l'applicazione del termine di prescrizione ordinario.

Per le argomentazioni che precedono la Corte ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità evidenziate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge regionale siciliana 12 novembre 1996 n. 41, in relazione agli artt. 25 comma 2, 70 e 3 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente della Giunta regionale siciliana e che ne sia data comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Palermo, addì 13 maggio 1997

Il presidente: AGNELLO

97C0926

N. 534

Ordinanza emessa il 17 maggio 1997 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Eventi & Comunicazione s.r.l. e Vibicom s.r.l.

Processo civile - Costituzione del convenuto - Differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione nell'ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell'atto di citazione - Possibilità per il convenuto di costituirsi venti giorni prima della nuova udienza - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il caso analogo di rinvio della prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 166, 167, commi 2 e 3, 171, comma 2, 269, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da: Eventi & Comunicazione s.r.l., attrice, (avv. R. Calderone), contro Vibicom s.r.l., convenuta, (avv. F. Aspesi).

Letti gli atti ed i documenti di causa.

F A T T O

Con atto notificato in data 31 gennaio 1997, la Eventi & Comunicazione s.r.l. conveniva in giudizio la Vibicom s.r.l. per sentirla dichiarare responsabile dell'inadempimento contrattuale e condannare al risarcimento del danno subito.

Si costituiva la convenuta, la quale concludeva, nel merito, per il rigetto delle domande, e chiedeva al g.i. il differimento della prima udienza onde poter citare in giudizio la Gruppo Interscambi s.r.l., concludendo, per la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per L. 240.000.000 o, in via riconvenzionale ed alternativa, per la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per L. 120.000.000.

All'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. in data 17 aprile 1997, proseguita in data 30 aprile 1997, il procuratore della convenuta, sul presupposto della tempestività della propria costituzione in giudizio, insisteva sull'istanza di chiamata in causa del terzo e sulla domanda riconvenzionale; il difensore dell'attrice si rimetteva. Il giudice istruttore riservava la decisione.

D I R I T T O

Questo giudice istruttore solleva d'ufficio la questione di decadenza della convenuta dalla facoltà di chiamare in causa un terzo e di proporre domanda riconvenzionale, *ex art.* 167 c.p.c.

Infatti questo giudice ritiene che le decadenze citate siano rilevabili d'ufficio e non solamente previa eccezione di parte e che le stesse non siano sanabili, salvo il caso di remissione in termini, ai sensi dell'art. 184-*bis* c.p.c.

Sia pure con molteplici temperamenti, le recenti leggi processuali hanno disciplinato il rito prevedendo diverse decadenze e preclusioni finalizzate ad una predeterminata scansione delle fasi processuali; le stesse, infatti, sono poste in ragione di un interesse pubblico al sollecito e corretto svolgimento del processo, estraneo alla volontà delle parti.

Ma un sistema processuale siffatto non può funzionare se non si affida al giudice, indipendentemente dalla volontà delle parti, il potere di garantire l'osservanza delle attività e dei termini processuali, cui sono collegate le decadenze e le preclusioni.

In altri termini (come ha osservato autorevole dottrina) le parti possono decidere «se» dare inizio o porre termine alla controversia, ma non possono influire sul come il processo sia destinato a svolgersi (la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio della rilevanza d'ufficio delle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.: Cass. s.u., 4 dicembre 1981, n. 6423; Cass. 21 aprile 1988, n. 3111; Cass., 7 febbraio 1992, n. 1335).

Ciò premesso, questo giudice solleva d'ufficio la questione di costituzionalità degli artt. 166, 167 secondo e terzo comma, 171 secondo comma, e 269 secondo comma, c.p.c.

In particolare l'art. 166 c.p.c. stabilisce che il convenuto deve costituirsi non oltre venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-*bis* quinto comma».

L'art. 167 c.p.c. dispone che il convenuto «a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali» e (al capoverso successivo) che «se intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c.».

Il capoverso di quest'ultima norma a sua volta dispone che «il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-*bis*».

L'art. 171 capoverso c.p.c., infine, stabilisce che «se una delle parti si è costituita nel termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.».

Dal combinato disposto delle predette disposizioni emerge:

che il termine ultimo, entro il quale il convenuto deve formulare la dichiarazione di volere chiamare in causa un terzo e proporre domande riconvenzionali, è quello di venti giorni prima della udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione;

che, se vi è stato differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168-*bis* c.p.c. quinto comma, tale termine deve essere computato con riferimento alla nuova udienza;

che, invece, nell'ipotesi di cui all'art. 168-*bis*, quarto comma c.p.c., resta fermo il computo del termine della decadenza con riguardo alla udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE

La rilevanza della questione consegue all'impossibilità di ammettere la parte convenuta a chiamare il terzo in causa nonché all'impossibilità di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore se, previamente, non viene delibata la questione di costituzionalità delle norme sopra menzionate, dipendendo dalla stessa la necessità o meno di dichiarare la decadenza della convenuta da potere di chiamare in causa un terzo e di proporre domande riconvenzionali.

Infatti, nella fattispecie concreta, l'attrice ha indicato quale data di prima comparizione il 15 aprile 1997 e la convenuta si è costituita in data 27 marzo 1997.

Il giudice istruttore aveva rinviato la prima udienza *ex art. 82*, primo comma, disp. att. c.p.c. — sul cui contenuto è stato modellato anche l'art. 168, quarto comma, c.p.c. — con il seguente provvedimento: «Visto l'art. 82, primo comma disp. att. c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti è rinviata d'ufficio al 17 aprile 1997, ore 10,45. Si comunichi. il giudice istruttore».

Ne consegue che, qualora il termine ultimo di costituzione della convenuta venga calcolato con riferimento all'udienza indicata nell'atto di citazione, la costituzione della convenuta deve essere dichiarata tardiva. Qualora invece si ponga come termine di riferimento la data effettiva dell'udienza, e cioè quella indicata dal giudice a seguito del provvedimento di differimento d'ufficio, l'atto di costituzione in questione risulterebbe essere tempestivo, in quanto anteriore di oltre venti giorni a tale ultima data.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 166, 167, secondo e terzo comma, 171 secondo comma, e 269 secondo comma c.p.c. nella parte in cui prevedono che la decadenza dai poteri di cui all'art. 167 c.p.c., in caso di differimento d'ufficio della prima udienza ai sensi del quarto comma dell'art. 168-*bis* c.p.c., deve essere valutata come non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

A) *Contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione discende da una non giustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche relative alla posizione del convenuto.

Tale disparità di trattamento non pare giustificata in alcun modo, dal momento che la situazione sottesa al rinvio *ex art. 168-bis*, quarto comma, c.p.c. (ovvero *ex art. 82*, primo comma disp. att. c.p.c.) e quella in cui opera il rinvio *ex art. 168-bis*, quinto comma, c.p.c. appaiono del tutto assimilabili e riconducibili alla medesima *ratio*.

Entrambe le fattispecie, infatti, sono dirette a soddisfare esigenze organizzative.

In particolare il differimento di cui al quarto comma dell'art. 168-*bis* c.p.c. consegue ad esigenze di natura organizzativa che coinvolgono l'ufficio giudiziario nel suo complesso (necessità che tutte le udienze di prima comparizione si tengano per ciascun giudice contestualmente e a cadenza periodica).

Il rinvio previsto dal quinto comma, invece, dipende da esigenze organizzative specifiche del singolo giudice designato, il quale, in ragione di una più razionale gestione del proprio carico di lavoro, decida appunto di differire la prima udienza di comparazione.

Pertanto entrambe le fattispecie riflettono un interesse omogeneo, consistente nella migliore organizzazione dell'ufficio e quindi, in ultima analisi, del lavoro del giudice.

Giova evidenziare che il sistema di fissazione della prima udienza è disciplinato dagli artt. 69-*bis*, 80 ed 82 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

In base a tali disposizioni (che trovano la loro ragion d'essere nel sistema della citazione ad udienza fissa quale elemento caratterizzante il nostro ordinamento processuale civilistico) all'inizio di ogni anno giudiziario viene stabilito il calendario delle prime udienze di comparazione con riferimento a ciascun giudice istruttore. Successivamente alla iscrizione della causa a ruolo il presidente del tribunale designa il giudice istruttore della causa. Viene così fissata d'ufficio, quale prima udienza, quella immediatamente successiva destinata da quel giudice alle prime udienze di comparazione. Tale data potrebbe, in ipotesi, coincidere con quella già indicata dall'attore nell'atto di citazione, oppure essere diversa, ai sensi dei menzionati articoli 168-*bis*, quarto comma, c.p.c. e 82, primo comma, disp. att. c.p.c.

L'art. 168-*bis*, quinto comma, c.p.c. prevede una diversa ipotesi di differimento dell'udienza: il giudice istruttore può, indipendentemente dal verificarsi della situazione sopra evidenziata, rinviare discrezionalmente, l'udienza di non oltre quarantacinque giorni, per le specifiche esigenze organizzative sopra enunciate. Probabilmente nella logica originaria del sistema si presupponeva l'esigenza che il giudice istruttore prendesse compiuta cognizione della causa anteriormente all'udienza di comparazione.

Per entrambe le ipotesi di differimento, l'art. 82 disp. att. c.p.c. prevede la tempestiva comunicazione della cancelleria alle parti della nuova data di udienza.

Al riguardo si deve tuttavia osservare che l'art. 168-*bis*, quinto comma, c.p.c. stabilisce che solo al verificarsi dell'ipotesi prevista da tale comma è necessaria la predetta comunicazione.

Ne discende (in via interpretativa) l'abrogazione tacita, per effetto di tale norma, dell'art. 82 disp. att. c.p.c., nella parte in cui dispone l'obbligo di comunicazione del provvedimento di rinvio d'ufficio anche nell'ipotesi prevista dall'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.

Si tratta, infatti, di norma successiva che prevede una disciplina incompatibile con quella previgente (è appena il caso di rilevare che, tuttavia, nella fattispecie concreta, benché si verta in un caso di rinvio *ex art. 82*, primo comma disp. att. c.p.c. — e quindi riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. — la comunicazione alle parti della nuova data di udienza è stata effettuata, anche al fine di rendere edotte le parti circa l'orario di trattazione fissato per ciascuna causa).

Con riferimento alle conseguenze derivanti dal differimento dell'udienza, giova rilevare che la legge n. 353/1990 prevedeva, che in ogni ipotesi di rinvio d'ufficio dell'udienza, comunque restassero salve le decadenze *ex art. 167 c.p.c.*

In tale contesto si era da più parti lamentato uno sbilanciamento del sistema processuale a vantaggio dell'attore.

In particolare si era ritenuto irragionevole il fatto che il convenuto dovesse necessariamente costituirsi venti giorni prima della data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, e che tale termine fosse stabilito a pena di decadenza (dalla facoltà di chiamare in causa un terzo e di proporre eccezioni e domande riconvenzionali) anche nel caso di rinvio d'ufficio dell'udienza.

Ed infatti il rinvio dell'udienza non avveniva necessariamente causa cognita, ovvero dopo l'esame da parte del giudice istruttore dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione del convenuto. Conseguentemente non poteva condividersi l'opinione per cui la completezza di tali atti (dalla quale discendeva il sistema di preclusioni a carico del convenuto) avrebbe facilitato la composizione transattiva della controversia e quindi giovato alla sollecita definizione delle cause, giustificando in ragione di tale interesse la compressione dei poteri del convenuto.

Invero appariva pienamente condivisibile l'opinione secondo la quale tale compressione di risolveva in un rigore eccessivo ed ingiustificato: sul convenuto incombeva l'onere della tempestiva costituzione, che rimaneva del tutto inutile se ed in quanto la prima udienza si fosse svolta a distanza di tempo da quella originariamente indicata dall'attore. Era quest'ultimo, in sostanza, a beneficiare maggiormente dello spostamento dell'udienza in quanto fruiva di un tempo più lungo per potere predisporre le repliche alla comparsa di costituzione del convenuto.

Sulla base di tali considerazioni il legislatore con il decreto legislativo n. 571/1994 ha modificato l'art. 166 c.p.c., prevedendo che la costituzione del convenuto avvenga venti giorni prima dell'udienza indicata dall'attore, ovvero, in caso di rinvio dell'udienza a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., venti giorni prima dell'udienza indicata dal giudice istruttore.

Correlativamente è stato abolito l'ultimo periodo del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c. che prevedeva che, in caso di differimento d'ufficio della prima udienza, restavano comunque ferme le decadenze maturate con riferimento alla data di udienza fissata nell'atto di citazione.

Attualmente, pertanto, in caso di esercizio da parte del giudice istruttore del potere discrezionale di differimento della prima udienza *ex art. 168-bis*, quinto comma, c.p.c., il termine per la costituzione del convenuto e per l'esercizio dei poteri connessi a tale atto processuale deve essere individuato con riferimento alla data della nuova udienza fissata dal giudice istruttore.

Ma proprio tali considerazioni, ed in particolare le ragioni sopra evidenziate, che hanno indotto il legislatore a modificare il sistema delle decadenze a carico del convenuto in caso di differimento *ex art. 168-bis*, quinto comma, inducono a ritenere irragionevole il sistema preclusivo tuttora vigente per l'ipotesi di differimento di cui al quarto comma della medesima disposizione.

In tale caso, infatti, la norma non consente la costituzione del convenuto con riferimento alla data effettiva dell'udienza.

L'art. 166 c.p.c., così come modificato dal decreto legislativo n. 571/1994 richiama solo l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 168-bis, c.p.c. e non anche l'ipotesi di differimento disciplinato dal quarto comma della stessa norma, in relazione al quale deve tuttora ritenersi sussistente l'onere per il convenuto di costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione e devono parimenti ritenersi sussistenti, con riferimento a tale termine, le decadenze in esame.

Data l'identità di ratio sottostante alle due ipotesi di differimento previste dall'art. 168-bis c.p.c., appare del tutto irragionevole che il sistema di preclusioni a carico del convenuto sia differente a seconda che si verta nell'una piuttosto che nell'altra ipotesi.

Invero anche nella fattispecie di cui al quarto comma dell'art. 168-bis, c.p.c. il rinvio della prima udienza non avviene causa cognita, bensì prima che sia avvenuto l'esame dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione del convenuto. Anzi, a maggior ragione, tale situazione si verifica nel caso di differimento di cui al quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c. in cui il rinvio dell'udienza avviene non in ragione della discrezionalità del giudice istruttore (che potrebbe fondarsi proprio su esigenze organizzative dirette a consentire l'esame degli atti iniziali della causa) ma a seguito dell'impossibilità materiale del giudice di trattare la causa, in conseguenza del fatto che alla data indicata dall'attore egli non tiene udienza.

In conclusione appare irragionevole che la parte convenuta subisca un grave pregiudizio, quale quello di sentirsi dichiarata decaduta da rilevanti poteri processuali, esclusivamente in ragione del motivo del differimento dell'udienza.

B) Contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Le considerazioni svolte da ultimo inducono questo giudice istruttore a ritenere che il sistema previsto dagli artt. 166, 167 secondo e terzo comma, 171 secondo comma, e 269 secondo comma c.p.c., realizzi anche un'ingiustificata compressione del diritto di difesa del convenuto, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Preliminarmente si deve osservare che la limitazione del diritto di difesa, in quanto diritto costituzionalmente garantito, appare giustificata e, di conseguenza, costituzionalmente legittima, solo se a sua volta diretta a tutelare un interesse superiore.

Nel caso di specie le esposte considerazioni inducono a ritenere che la decadenza sancita dal combinato disposto delle norme sopra enunciate non sia affatto giustificata.

Possono richiamarsi al riguardo le osservazioni relative alla mancanza di un interesse superiore che giustifichi il differente e deteriore trattamento riservato dal legislatore all'ipotesi di differimento di cui al quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., in relazione alle decadenze poste a carico del convenuto.

Invero la mancanza di una motivazione idonea a giustificare tale diversa disciplina induce a ritenere che la compressione dei poteri processuali del convenuto connessa ad una sola delle due fattispecie si ponga in contrasto, non solo con il principio di uguaglianza ma — trattandosi della limitazione di una facoltà processuale diretta a consentire la difesa del convenuto — anche con l'art. 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale degli artt. 166, 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, 269 secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedono che, in caso di rinvio dell'udienza ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. (ovvero ex art. 82, primo comma, disp. att. c.p.c.) il convenuto possa costituirsi venti giorni prima della nuova udienza e che la decadenza dal potere di chiamare un terzo in causa e di proporre domande riconvenzionali si verifichi con riferimento a tale udienza;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Presidente delle due camere del Parlamento.

Milano, addì 17 maggio 1997

Il giudice istruttore: SPERA

N. 535

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal tribunale di Crotona
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.D.A.P. e Policastrese Domenico ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Impiegati degli enti locali - Indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL ai superstiti - Ordine di precedenza degli aventi diritto - Anteposizione della vedova ai figli - Mancata previsione dell'equiparazione di detti aventi diritto come stabilito per l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3).

(Cost., artt. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di appello n. 11/1997 R.G.A.C. promosso da INPDAP nei confronti di Policastrese Domenico più 2 avverso la sentenza emessa dal pretore g.i. di Crotona in data 22 ottobre 1996 *inter partes*;

Ritenuto che trovi applicazione alla fattispecie la normativa dettata dall'art. 3 della legge 152/1968 che istituisce il diritto all'indennità di fine servizio nell'ordine di precedenza tra la vedova e la prole, superstiti dell'iscritto;

Ritenuto che tale disciplina, dettata per i dipendenti degli Enti locali, contrasta con quella dettata per i dipendenti statali dal d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, art. 5, in base al quale le dette categorie di superstiti sono equiparate e concorrono insieme nel trattamento dell'indennità premio di fine servizio o di buonuscita;

Ritenuto che tale diverso trattamento sia ingiustificato attesa la natura previdenziale di entrambe le indennità e non ravvisandosi ragioni che possano giustificare una disciplina diversa da parte del legislatore;

Ritenuto che appare manifesta ed eclatante la violazione dell'art. 3 della Corte costituzionale nella differenziazione che la legge ha operato tra i superstiti del *de cuius*.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 152/1968 nella parte in cui dispone: «... il diritto all'indennità di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie — in detto comma indicate — di superstiti dell'iscritto ...», per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina alla cancelleria di trasmettere copia della presente ordinanza alla Corte costituzionale e di notificarla alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Crotone, addì 5 giugno 1997

Il presidente: MINGIONE

N. 536

Ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Bologna nel procedimento penale a carico di Lanzarini Pietro

Reato in genere - Reati elettorali - Violazioni in materia di propaganda elettorale - Mancata previsione della depenalizzazione, come stabilito per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 52/1996, per il reato di uso di altoparlante collocato su automobile - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9; legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 29, commi 3 e 5).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

L'anno 1997, il mese maggio, il giorno 15 alle ore 10,15 in pretura — Bologna innanzi al giudice vice pretore onorario avv. Vincenzo De Gaetano assistito per la redazione del presente verbale dal collaboratore di cancelleria Mucci Barbara sono comparsi il pubblico ministero dott.ssa Poggioli, presente.

Si dà atto che il sig. Lanzarini Pietro, nato a Bologna il 1° novembre 1963 — non presente — anzi successivamente presente ad ore 10,17, assistito dal difensore di fiducia nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., avv. G. Bordoni del foro di Bologna, presente.

Preliminarmente l'avv. Bordoni deposita copia della sentenza n. 52 del 27 febbraio 1996 della Corte costituzionale così come pubblicata sulla Guida al diritto edita dal Sole 24 ore; sulla scorta dei principi di ordine generale espressi dalla Consulta nella citata sentenza muove questione di incostituzionalità di entrambe le norme incriminatrici di cui ai capi *A*) e *B*) del presente procedimento in quanto parimenti viziate prevedendosi per la loro violazione anche la pena detentiva che, di fatto è stata in effetti applicata necessariamente sia nel decreto penale opposto, sia nel contesto dell'istanza di applicazione pena *ex art.* 444 del c.p.p.

A nulla rilevando la sostituzione in pena pecuniaria.

Il pubblico ministero aderisce all'eccezione sollevata dal difensore.

Il giudice per le indagini preliminari rilevato che trattasi di imputazioni concernenti materia elettorale che paiono ricomprese nella previsione di cui alla sentenza prodotta dal difensore pur non essendo espressamente citata dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale oggi sollevata dalla difesa relativa al contrasto fra le norme di cui all'art. 9 della legge n. 212/1956 e l'art. 29, comma terzo e quinto, legge n. 81/1993 dell'art. 3 della Costituzione.

Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Chiuso alle ore 10,30.

Letto e sottoscritto.

Il giudice per le indagini preliminari con riguardo al dispositivo dell'ordinanza in data 15 maggio 1997 con il quale veniva ordinata la sospensione del procedimento penale a carico di Lanzarini Pietro e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale adduce la seguente motivazione.

La Corte costituzionale, con sentenza 21-22 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui prevedeva l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda.

La Suprema corte ha quindi stabilito un principio di carattere generale, in forza del quale non solo la norma sottoposta al vaglio di legittimità (che concerneva l'uso di altoparlante collocato su automobile) ma anche tutte quelle che disciplinano aspetti sostanzialmente analoghi debbono ritenersi ugualmente viziate nella parte in cui sottopongono a sanzioni penali le violazioni in materia di propaganda elettorale, essendo di fatto in contrasto con la nuova disciplina normativa tendente alla completa depenalizzazione.

Ciò crea un grave pregiudizio rispetto ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e razionalità della normativa di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

Le norme in base a cui è stato incriminato il Lanzarini sono indiscutibilmente legate ad aspetti di propaganda elettorale e devono ritenersi ipotesi di lieve entità, tali da ricadere pienamente nella necessità di uniformarsi ai suddetti criteri di omogeneità ed uguaglianza di cui si è detto, apparendo ingiustificata la differenza sanzionatoria.

Appare quindi evidente che la questione non è manifestamente infondata ed è rilevante nel procedimento penale odierno.

P. Q. M.

Dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale oggi sollevata dalla difesa relativa al contrasto fra le norme di cui all'art. 9 della legge n. 212/1956 e l'art. 29, comma terzo e quinto, legge n. 81/1993 dell'art. 3 della Costituzione.

Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 26 maggio 1997

Il giudice: DE GAETANO

97C0929

N. 537

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 1977) dal pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Chirigoni Benito ed altro

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Attivazione di scarico civile prima del rilascio della prescritta autorizzazione - Prevista sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di scarico senza autorizzazione (perchè non richiesta o negata o revocata) per la quale si applica solo sanzione amministrativa.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale;

Esaminati gli atti del procedimento n. 163/95-*bis* r.g. pretura contro Chirigoni Benito e Rotella Roberto Nicola per il reato di cui all'art. 23, legge n. 319/1976;

Rilevato che nel corso del procedimento è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, il quale ha modificato la normativa preesistente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Considerato che il presente procedimento ha per oggetto l'accertamento relativo alla sussistenza o meno in capo agli imputati della responsabilità penale per avere, il Chirigoni in qualità di amministratore unico del «Villaggio S.r.l.» ed il Rotella in qualità di legale rappresentante della «Turistica Sellia Marina S.p.a.», effettuato lo scarico dei reflui provenienti dal complesso turistico «Villaggio Sirio» prima che la richiesta autorizzazione allo scarico fosse concessa.

O S S E R V A

La legge n. 172 del 1995, nel convertire il precedente decreto n. 79 del marzo 1995 ha notevolmente modificato la disciplina ed il regime sanzionatorio previsto dalla cd. legge Merli per gli scarichi da insediamenti civili, nell'ambito dei quali vanno inquadrati i complessi turistici, quale quello oggetto del presente procedimento; in

particolare l'art. 21 della legge n. 319/1976, è stato modificato tra l'altro con l'aggiunta di un quinto comma nel quale si stabilisce che chiunque apre o comunque effettua scarichi civili o delle pubbliche fognature nelle acque di cui all'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo senza aver richiesto l'autorizzazione o continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata negata o revocata è punito con sanzione amministrativa, mentre nessuna modifica è stata apportata all'art. 23 della stessa legge, ove, punendo genericamente con sanzione penale chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nei corpi recettori sopra indicati prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, si mantiene la sanzione penale anche per gli scarichi da insediamenti civili e da pubbliche fognature.

Si rileva come da una parte la depenalizzazione operata per gli scarichi civili e da pubbliche fognature all'art. 21, quinto comma e dall'altra la mancata modifica in tal senso dell'art. 23 abbiano dato luogo ad una disparità di trattamento che si pone in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione non trovando alcuna giustificazione logica nei diversi presupposti normativi che caratterizzano l'una violazione rispetto all'altra: anzi, l'applicazione delle due norme conduce all'assurdo per cui una condotta, quale quella di scaricare dopo aver richiesto l'autorizzazione all'autorità competente ed in attesa della stessa, meno grave sia sotto il profilo della riprovevolezza della condotta del soggetto attivo sia sotto il profilo dell'offesa al bene tutelato (in quanto presumibilmente chi chiede l'autorizzazione cerca di attenersi ai parametri richiesti dalla legge per gli scarichi, altrimenti la richiesta sarebbe inutile, mentre tale scrupolo solitamente non è dato riscontrarlo in chi non chiede nessuna autorizzazione) è punita penalmente mentre una condotta più grave, quale quella di scaricare senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione, è punita con sanzione amministrativa. Lo stesso discorso può essere ripetuto anche per le altre due fattispecie sanzionate rispettivamente dall'art. 21, quinto comma così come riformulato e dall'art. 23, secondo comma rimasto immutato, fattispecie che pur contemplate dalle stesse disposizioni dal cui confronto è emersa con evidenza l'ingiustificata disparità di trattamento con riferimento al caso concreto sottoposto al giudizio di questo pretore, non sono state prese in considerazione specificamente proprio perché estranee al presente procedimento.

Ora, la rilevata ingiustificata disparità di trattamento non appare superabile in via interpretativa, ritenendo questo pretore che un'interpretazione restrittiva dell'art. 23 da parte degli operatori del diritto nel senso di limitarne la portata ai soli scarichi cosiddetti produttivi costituirebbe un atto arbitrario degli stessi, atteso che il decreto-legge n. 79/1995 così come convertito nella legge n. 172/1995 non ha ridisciplinato interamente la materia, in modo da consentire di ritenere abrogate tacitamente le disposizioni o quelle interpretazioni delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina, ma pur operando una modifica generale, lo ha fatto, se così si può dire, «con la tecnica del bisturi»: ha cioè operato lasciando in vita la legge preesistente ed apportando le modifiche intervenendo con precisione nei punti delle precedenti disposizioni che si volevano modificare. Una simile tecnica non consente ad avviso di questo giudice di ritenere tacitamente abrogata una norma che il legislatore ha lasciata intatta, anche perché la stessa si inserisce in una legge che tra i principi generali, all'art. 9, indica proprio il principio della «unità della disciplina degli scarichi» per cui, salvo deroga espressa del legislatore, non può l'interprete creare dei «distinguo».

Non essendo possibile eliminare in altro modo quella che per i motivi sopra esposti si ritiene una ingiustificata disparità di trattamento e palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, legge n. 319/1976 nella parte in cui non esclude la sanzione penale per gli scarichi provenienti da insediamenti civili e da pubbliche fognature, ritenendo altresì rilevante la questione ai fini della decisione del presente giudizio in quanto ove si accertasse la non conformità della suddetta norma al dettato costituzionale gli imputati andrebbero assolti, mentre in caso contrario andrebbero condannati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata al p.m., agli imputati e loro difensori ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 27 gennaio 1996

Il pretore: CHIAVEGATTI

N. 538

Ordinanza emessa il 18 marzo 1997 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amoroso Letteria ed altre e Commissario pro-tempore per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali della regione siciliana ed altro.

Libere professioni - Assistente sociale - Iscrizione all'Albo professionale - Diritto dei soggetti richiedenti, in possesso di titoli rilasciati, nel precedente ordinamento in esito ai corsi per assistenti sociali di durata triennale, da enti e istituzioni pubbliche e private - Condizioni - Convalida dei titoli stessi da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, in seguito ad apposito esame, entro il termine perentorio (prorogato) del 20 febbraio 1991 - Mancata previsione della fissazione del termine in relazione alla presentazione della domanda di iscrizione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base alla rapidità delle scuole nella convalida dei titoli - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 23 marzo 1993, n. 84, art. 5; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, art. 5, comma 1, modificato dal d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, art. 3, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 7187 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1995 promosso da:

- 1) Amoroso Letteria;
- 2) Forestiere Catena;
- 3) Maiorana Maria Tindara Rosa;
- 4) Costa Giovanna;
- 5) Epifanio Amalia;
- 6) Di Stefano Maria,

tutte elettivamente domiciliate ai fini del giudizio a Palermo, via Tripoli n. 3, presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Sigillò, dal quale sono rappresentate e difese per mandato a margine dell'atto di citazione, contro:

- 1) Commissario *pro-tempore* per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali della regione siciliana;
- 2) Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono *ope legis* domiciliati.

FATTO

Con atti di citazione notificati il 6 luglio 1995 Letteria Amoroso, Catena Forestiere, Maria Tindara Rosa Maiorana, Giovanna Costa, Amalia Epifanio e Maria Di Stefano convennero dinanzi a questo tribunale il Commissario *pro-tempore* per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali della regione siciliana ed il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, e dopo aver esposto che il primo, con atto del 10 aprile 1995, aveva loro negato l'iscrizione all'albo sul rilievo che la convalida dei titoli (da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali) era intervenuta dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dall'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84, che rinvia al d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 come modificato dal d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, dedussero che il termine applicato dal Commissario avrebbe dovuto essere considerato come ordinatorio, ed ecceperono comunque l'illegittimità costituzionale della norma che aveva correlato la possibilità di iscrizione all'albo professionale al termine entro il quale avrebbero dovuto essere convalidati i titoli anziché a quello di presentazione dei titoli stessi.

Costituitisi, i convenuti contestarono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio dall'attrice, allegando che il termine previsto dall'art. 5 della legge 23 marzo 1993 n. 84 era da considerare perentorio, e ne chiesero, conseguentemente, il rigetto.

In corso di causa, il giudice istruttore, con provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, ordinò al Commissario per la prima formazione dell'albo degli assistenti sociali presso la Corte di appello di Palermo di iscrivere con riserva le attrici nell'albo professionale degli assistenti sociali della regione siciliana.

In esito all'istruzione probatoria la causa venne posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e quello di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.

D I R I T T O

Giova preliminarmente chiarire che la norma transitoria di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 prevede che l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è consentita (anche) a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.

Tale decreto, all'art. 5, prevedeva a sua volta che le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidassero, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1987, n. 29 ed entrato perciò in vigore il 20 febbraio dello stesso anno) i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale o almeno fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private. La convalida era poi subordinata al sostenimento di un esame con esito positivo, ed il relativo termine a disposizione delle scuole universitarie è stato prorogato di un anno dall'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, ditalché la scadenza ultima è stata fissata alla data del 20 febbraio 1991.

Nella specie le attrici avevano presentato nel predetto termine (la Amoroso il 29 luglio 1989, la Forestiere e la Maiorana il 22 gennaio 1990, la Costa e la Di Stefano il 26 gennaio 1990, la Epifanio il 25 gennaio 1990) l'apposita istanza — corredata da tutti i documenti indicati dalla legge — finalizzata ad ottenere la convalida dei titoli necessaria per l'abilitazione professionale.

Le istanti sono state, però ammesse a sostenere l'esame — prescritto dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 — solo in epoca successiva al 20 febbraio 1991 (la Amoroso il 16 dicembre 1991, la Forestiere il 5 aprile 1991, la Maiorana il 22 aprile 1991, la Costa il 10 aprile 1991, la Di Stefano l'8 maggio 1991) sicché la convalida è intervenuta in ritardo rispetto al termine di legge, ed appunto in considerazione di siffatto ritardo il Commissario per la prima formazione dell'albo nella regione siciliana ha ritenuto di non poter procedere alla chiesta iscrizione nell'albo professionale.

Le attrici eccepiscono l'incostituzionalità delle norme in commento, stigmatizzandone la contrarietà con i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana.

L'eccezione appare fondata, e giustifica senz'altro la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

La subordinazione dell'abilitazione professionale — refluenta in maniera decisiva sulla successiva possibilità di iscrizione nell'albo professionale — ad un termine massimo di completamento delle operazioni di convalida dei titoli da parte della scuola universitaria (anziché soltanto ad un termine massimo di presentazione delle domande), posta dall'art. 5 legge 23 marzo 1993 n. 84 attraverso il rinvio al d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, appare, invero, contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza, nonché con quelli di buon andamento e di imparzialità della p.a., ove si consideri che situazioni assolutamente identiche (quali sono quelle di soggetti aventi i requisiti indicati dal predetto decreto del Presidente della Repubblica per conseguire l'abilitazione professionale) vengono ad essere trattate in maniera differente in funzione esclusiva dei tempi con i quali le scuole universitarie esaminano la domanda degli interessati provvedendo alla fissazione delle sessioni di esame ed alla valutazione dei titoli, con la conseguenza, che non può essere considerata contraria ai più elementari principi costituzionali, che il giudizio egualmente positivo attribuito dalla stessa commissione d'esame a candidati che — dopo aver proposto rituale, tempestiva, e contemporanea domanda — abbiano superato con esito parimenti positivo l'esame di abilitazione, produce effetti radicalmente diversi, quanto all'efficacia giuridica dei titoli convalidati, a causa dei tempi (intuitivamente diversi in rapporto al tipo di organizzazione, al numero di domande pervenute, ed alle concrete modalità di disimpegno del carico del lavoro) con cui la scuola di specializzazione universitaria abbia dato risposta alle pur tempestive istanze degli interessati.

Diversamente opinando, si finirebbe invero col riversare sugli aspiranti le conseguenze di inefficienze o di contingenti difficoltà operative delle scuole universitarie, con effetto perverso della finalità sollecitatoria perseguita dal legislatore con la previsione di un termine massimo per il completamento delle operazioni.

La disparità di trattamento, d'altro canto, non si giustifica neanche in vista di peculiari finalità organizzative perseguite dall'amministrazione, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di concorso pubblico (in presenza del quale ben possono privilegiarsi esigenze di celerità nella procedura di reclutamento del personale), bensì di mera abilitazione professionale.

Va poi evidenziato che in casi analoghi a quello che qui ci occupa, lo stesso legislatore ha adottato criteri diametralmente opposti, ricollegando la possibilità di ottenere il riconoscimento di specifiche competenze ed esperienze professionali non già ai tempi dell'attività valutativa rimessa agli organi all'uopo preposti, bensì a quelli di presentazione dell'istanza e di possesso di determinati requisiti in capo agli aspiranti (si veda l'art. 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, contenente l'ordinamento della professione di psicologo), la qual cosa costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della normativa dettata in materia di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

Con riferimento alla rilevanza della questione, è poi il caso di sottolineare che — diversamente da quanto prospettato dall'attrice — il termine fissato dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 in quanto richiamato dalla legge n. 84 del 1993 non può certo considerarsi ordinatorio, dal momento che la sua perentorietà, oltre a discendere dalla natura transitoria della disciplina, si ricava dallo stesso fatto che il legislatore è intervenuto espressamente per prorogarlo con l'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, laddove appunto tale intervento si giustifica solo ritenendo che lo stesso autore della legge abbia ritenuto necessario provvedere direttamente a posticipare la scadenza di un termine che altrimenti avrebbe dovuto essere considerato irrimediabilmente scaduto. È peraltro da rilevare che anche la seconda sezione del Consiglio di Stato, interpellata sullo specifico punto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella seduta del 28 agosto 1991 ha espresso il parere che i termini per la convalida dei diplomi di assistente sociale non possono essere considerati ordinatori.

Considerato, peraltro, che la questione prospettata risulta rilevante per il giudizio in corso, che non può essere definito senza la sua decisione, visto che solo in caso di suo accoglimento da parte della Corte costituzionale verrebbe espunta dall'ordinamento la norma che ricollega la validità della convalida ai tempi della procedura di competenza della scuola universitaria, e — mediatamente — rimosso l'impedimento al riconoscimento del diritto delle attrici Maimone ad essere iscritte nell'albo professionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 23 marzo 1993 n. 84, che rinvia all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, modificato dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, nella parte in cui fissa alle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, ai fini dell'iscrizione agli albi professionali degli assistenti sociali, un termine perentorio per la valutazione dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Palermo, addì 18 marzo 1997

Il giudice unico: (firma illeggibile)

N. 539

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1997 dal tribunale di Fermo
nel procedimento civile vertente tra Pennesi Elisa e INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 37/96/C promosso da Pennesi Elisa: con avv. G. Bellesi nei confronti dell'INPS: con avv.ti L. Carbone, A. Piccoello, A. Cimmino.

Oggetto: appello avverso l'ordinanza del pretore di Fermo, del 1° aprile 1996;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28 febbraio 1997;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto di Pennesi Elisa, ad ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento di somme in base alle previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;

Ritenuto che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevedono una peculiare disciplina in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte cost. n. 495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento del diritto a tale pagamento;

Ritenuto altresì che il comma 183 dell'articolo citato prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avente ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

Ritenuto che tale ultima previsione appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto vanifica il diritto costituzionalmente garantito di agire a tutela dei propri diritti, precludendo la possibilità di far verificare giudizialmente la sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del diritto azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'Istituto al riconoscimento del diritto stesso;

Ritenuto infatti che la norma è inserita in un sistema che rimette ad una fase puramente amministrativa la valutazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto, al di fuori di ogni possibile controllo giudiziale;

Ritenuto che la gestione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 appare, oltre che non manifestamente infondata per le motivazioni sopra esposte, anche rilevante nel giudizio in corso in quanto, prescindendo dalla dichiarazione di incostituzionalità, il tribunale sarebbe tenuto, in applicazione della norma, a dichiarare d'ufficio la estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Si comunichi.

Fermo, addì 7 marzo 1997

Il presidente: CASTAGNOLI

N. 540

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1997 dal tribunale di Fermo
nel procedimento civile vertente tra INPS e Pievaroli Sante ed altra*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 18/C/96 promosso dall'INPS con avv.ti L. Carbone, A. Piccoello, A. Cimmino, nei confronti di Pievaroli Sante e Cesetti Adelina, con avv. B. Pettinari.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 250 del 9 novembre/27 dicembre 1995 del pretore di Fermo.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28 febbraio 1997;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto degli appellati ad ottenere la pensione di reversibilità in base alle previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;

Ritenuto che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevedono una peculiare disciplina in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte cost. n. 495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento del diritto a tale pagamento;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 539/1997).

97C0933

N. 541

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1997 dal tribunale di Fermo
nel procedimento civile vertente tra INPS e Antolini Rosa*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 14/C/96 promosso dall'INPS, nei confronti di Antolini Rosa.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 238 del 9 novembre/27 dicembre 1995 del pretore di Fermo.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28 febbraio 1997;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto di Antolini Rosa ad ottenere la pensione di reversibilità in base alle previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;

Ritenuto che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevedono una peculiare disciplina in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte cost. n. 495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento del diritto a tale pagamento;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 539/1997).

97C0934

N. 542

*Ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal tribunale di Fermo
nel procedimento civile vertente tra INPS e Antinori Delio ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 61/C/96 promosso dall'INPS, nei confronti di Antinori Delio + 7.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 279/1995 del pretore di Fermo.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'11 aprile 1997;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto degli appellati ad ottenere la pensione di reversibilità in base alle previsioni della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993;

Ritenuto che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevedono una peculiare disciplina in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte cost. n. 495/1993 e 240/1994 ed in ordine al riconoscimento del diritto a tale pagamento;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 539/1997).

97C0935

N. 543

*Ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a carico di Marella Giovanni ed altri*

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini - Incompatibilità del medesimo giudice a partecipare a detta udienza - Omnessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa ad analoghe fattispecie (sentenze nn. 71 e 155 del 1996) - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio del «giusto processo».

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24 secondo comma, e 27 secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva sulla pregiudiziale eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. così come formulata dalla difesa dell'imputato Puppo Antonio, sentiti gli altri difensori ed il pubblico ministero,

OSSERVA

In data 12 luglio 1996 questo giudice, come g.i.p., disponeva, su richiesta del p.m., la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli odierni imputati Marella Giovanni, Laurita Luciano Francesco Gennaro e Puppo Antonio in ordine ai reati ai medesimi ascritti, con esclusione del solo capo H) formulato successivamente.

Oggi questo stesso giudice, nelle vesti di g.u.p., è chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, fra gli altri, dei nominati Marella, Laurita e Puppo in ordine ai medesimi reati.

Per i motivi che di seguito si riepilogano si ritiene che sussiste una situazione di incompatibilità per il magistrato che come g.i.p. abbia adottato una misura cautelare nei confronti di determinati indagati e, poi, come g.u.p. sia successivamente chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio dei medesimi imputati per lo stesso fatto-reato.

Le situazioni d'incompatibilità *ex art. 34* comma 2 c.p.p. ricorrono allorché (a) il giudice abbia previamente compiuto una valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria, e (b) la denunciata situazione di incompatibilità venga riferita alla posizione che lo stesso magistrato assume successivamente in un «giudizio».

Si tratta, pertanto, di verificare la ricorrenza dei predetti due requisiti.

Posto che non può revocarsi in dubbio che l'adozione di una misura cautelare personale, comportando la formulazione di un giudizio di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato, costituisce indubbiamente una ipotesi di positiva «valutazione contenutistica» dell'assunto accusatorio, (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 1995), il punto nodale da verificare nel caso in esame è se possa ritenersi che quello che il giudice dell'udienza preliminare effettua all'esito della medesima debba o meno qualificarsi come «giudizio», ossia come decisione sul merito della regiudicanda (cfr. sul significato della locuzione «giudizio» la sentenza della Corte costituzionale n. 401/1991 pres. Corasaniti, Est. Spagnoli).

Ritenendo che all'esito dell'udienza preliminare non si adotti una «decisione sul merito ma un'ulteriore decisione processuale, finalizzata ad accertare la legittimità della domanda di giudizio», la Corte, con la citata sentenza n. 401/1991, concludeva per l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il g.i.p. presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409 comma 5 c.p.p..

D'altronde, già con sentenza n. 64 del 1991 (pres. Conso, Rel. Spagnoli), la Corte aveva precisato che «la regola di giudizio assegnata al giudice dell'udienza preliminare attiene al rito e non al merito, consiste cioè non in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero».

La riferita impostazione viene decisamente superata con la successiva sentenza n. 82 dell'undici marzo 1993 (pres. Casavola, rel. Vassalli) in cui la Corte, sottolineando la duplice finalità dell'udienza preliminare (di controllo giurisdizionale sul fondamento dell'accusa e deflazione del dibattimento) ed attribuendo il ruolo preminente alla funzione di garanzia, prosegue evidenziando come non vi siano dubbi su fatto «che l'udienza preliminare sia stata contassegnata dai caratteri tipici della fase giurisdizionale, in cui le parti, in contraddittorio tra loro, si misurano su di un determinato *thema decidendum*, la cui deliberazione è affidata ad un giudice (...) che si colloca in funzione di sostanziale terzietà».

Ma ciò che più rileva ai fini che qui interessano è che, in maniera chiara ed inequivocabile, si riconosce dignità di giudizio sull'«intero merito» dell'imputazione alla decisione adottata dal g.u.p.

«La domanda del p.m. — riconosce la Corte — traccia i confini del merito sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi», la risposta del g.u.p. è «risposta giurisdizionale» per cui se è vero che diversa è «la struttura e la funzione» dell'udienza preliminare rispetto al dibattimento, si tratta, però, solo di «diversità quantitativa che caratterizza l'apprezzamento del merito che si compie nell'udienza preliminare rispetto a quello riservato all'organo del dibattimento».

Se, dunque, all'esito dell'udienza preliminare il g.u.p. è chiamato a dare una «risposta giurisdizionale» non si vede come possa parlarsi di «decisione processuale» con riferimento ad una attività di giudizio che, tenuto conto delle fonti di prova fornite dal p.m., involge gli elementi materiali del reato, l'esistente dell'elemento psicologico, la presenza di eventuali causa di giustificazione e quantaltro possa legittimare l'ingresso della successiva fase dibattimentale.

La decisione che il giudice dell'udienza preliminare adotta all'esito della stessa può e deve qualificarsi come vero e proprio «giudizio» essendo una decisione sul merito della *res iudicanda*.

Ciò posto, è importante sottolineare anche che non vi è sostanziale diversità tra la valutazione dei risultati delle indagini che conduce il g.i.p. alla pronuncia di una misura cautelare e quella che conduce il g.u.p. ad adottare il decreto di rinvio a giudizio: l'oggetto di tali valutazioni è identico, poiché in tutti e due i casi si tratta dei medesimi elementi probatori che solo all'esito del dibattimento verranno o meno ritenuti prove.

I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. su cui il g.i.p. basa il suo provvedimento cautelare sono quegli stessi elementi probatori raccolti durante le indagini preliminari che vengono posti vaglio del g.u.p. affinché, ritenuti idonei a fornire un quadro di ragionevole probabilità di colpevolezza dell'indagato, si possa accedere alla successiva fase dibattimentale.

È vero che «l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito dell'udienza preliminare non si sviluppa secondo un canone, sia pure prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento» (cfr. in motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 15 marzo 1996, pres. Ferri, est. Vassalli) ma intanto il g.u.p. decide di dare ingresso al dibattimento in quanto implicitamente ritiene che con elevata serietà e fondatezza le «fonti» di prova fornitegli dal p.m. possano condurre ad una futura affermazione di responsabilità dell'imputato.

Così facendo il g.u.p. formula un giudizio del tutto assimilabile a quello sulla gravità del quadro indiziario su cui si fonda una misura cautelare (cfr. Cass. ss.uu. penali 25 ottobre 1995).

Tanto premesso, non può non ritenersi che, nel momento in cui il giudice delle indagini preliminari, ritenuto tendenzialmente completo e concludente il quadro indiziario, si determini ad adottare una misura cautelare personale, egli esprima un pre-giudizio sul merito della *res iudicanda* ed un apprezzamento sui risultati delle indagini preliminari idonei a minare la imparzialità e la serenità della decisione conclusiva che dovrà adottare, quale g.u.p. all'esito dell'udienza preliminare.

In questo caso si verifica la c.d. forza della prevenzione «e cioè quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento» che compromette irrimediabilmente il «giusto processo» e l'imparzialità del giudice (cfr. sent. Corte costituzionale 432/1995).

La dottrina, dal canto suo, ha da sempre manifestato forti perplessità sul fatto che, «sebbene si sia abbandonata la fase delle indagini preliminari per passare ad una fase autonoma avente natura processuale, sebbene il g.i.p. ed il g.u.p. abbiano competenze diverse e «potenzialmente incompatibili», sebbene durante l'elaborazione del codice si deliberasse la necessità di assegnare l'udienza preliminare ad un soggetto distinto da quello chiamato ad episodici interventi nel corso delle indagini, discutibili ragioni di politica legislativa hanno consigliato di affidare ad un unico organo giurisdizionale competenze profondamente diverse tra loro».

P. Q. M.

Rilevante e non manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari che ha adottato, nei confronti dei medesimi imputati e per gli stessi reati per cui viene chiesto dal p.m. in loro rinvio a giudizio, una misura cautelare personale;

Tale omessa previsione violerebbe gli artt. 3, 24, comma secondo, e 27 comma secondo, della Costituzione in quanto creerebbe una irrazionale distinzione tra l'ipotesi in questione rispetto ad altre analoghe per le quali detta incompatibilità già vale (cfr. sent. Corte costituzionale 155/1996 con cui si è statuita l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato o disporre l'applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p. del g.i.p. che abbia disposto una misura cautelare), con violazione del diritto di difesa e, in generale, dei principi dell'imparzialità e terzietà del giudice il cui rispetto determina il c.d. «giusto processo».

Visti gli artt. 23 e ss. della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 sospende il giudizio in corso (che per ovvi motivi di connessione probatoria e di economia processuale non si ritiene di separare nei confronti degli altri coimputati) e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica del provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Lagonegro, addì 13 marzo 1997

Il giudice: RANA

N. 544

Ordinanza emessa il 12 gennaio/16 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 1997) dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara sul ricorso proposto da D'Archivio Dante contro l'Ufficio imposte dirette di Pescara.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi d'impresa - Imprese minori ammesse al regime di contabilità semplificata - Reddito imponibile - Obbligo di dichiarazione di reddito minimo determinato in base ai coefficienti di redditività - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Eccesso di delega.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 79, comma 6, e 80).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 1245/94 presentato il 3 ottobre 1994 (avverso: car. esattoriale n. 33876, Irpef + Ilor/89) da: D'Archivio Dante, residente a: Pescara in: via R. Paolini, 10, contro l'Ufficio imposte dirette di Pescara.

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

LA COMMISSIONE

Visto il ricorso spedito a mezzo raccomandata in data 5 gennaio 1993 dal dott. Alessandro Annibali, procuratore speciale di D'Archivio Dante, avverso la cartella di pagamento emessa dal Centro di servizio delle imposte dirette di Pescara, relativa all'anno d'imposta 1989;

OSSERVA

Il ricorrente, nei confronti del quale il Centro di servizio imposte dirette di Pescara ha provveduto alla emissione del ruolo in base alla liquidazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1989, indicato dallo stesso contribuente a norma dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, come modificato dall'art. 8 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 che dispone che le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata e con ricavi non superiori a lire diciottomilioni determinino il reddito imponibile applicando ai ricavi i coefficienti di redditività fissati dallo stesso articolo, elevandolo da lire 6.172.000 di reddito negativo (perdita) a lire 15.797.000 di reddito positivo, solleva la questione di legittimità costituzionale degli articoli 79 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

A sostegno di tale assunto parte ricorrente argomenta che per i soggetti in regime di contabilità semplificata le norme per la formazione del conto economico sono sostanzialmente uguali a quelle dei soggetti in regime di contabilità ordinaria, per cui il reddito è determinato dalla contrapposizione di costi e ricavi, mentre per i minimi si applicano i coefficienti di redditività determinati forfettariamente in mancanza di costi analitici che le imprese marginali non sono obbligate a dichiarare fino al superamento del limite di diciottomilioni di lire di ricavi.

Ritenuto che l'art. 2 della legge n. 825/1971 «delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 costituisce attuazione, statuisce, al sedicesimo comma, il principio che i redditi derivati da imprese commerciali vengano determinati secondo criteri di adeguamento al reddito imponibile calcolato con i principi di competenza economica e ciò in base alle scritture contabili (cfr. diciottesimo comma stessa norma).

Orbene, la normativa sopra richiamata (artt. 79 ed 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) introduce un meccanismo di determinazione automatica del reddito, in difformità con i principi ed i criteri direttivi della legge delega e ciò in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. La stessa normativa (artt. 79 ed 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) impone invero al ricorrente di dichiarare un reddito minimo quantunque in presenza di una perdita di esercizio, astraendo dalla tenuta della contabilità semplificata, violando così manifestamente, a parere del Collegio, non solo i principi informatori della legge delega, ma anche l'art. 53 della Costituzione che fissa il criterio della capacità contributiva.

Appare in conseguenza evidente che il legislatore delegato ha esorbitato da limiti e confini ben precisi demarcati dalla Carta costituzionale e dalla legge delega, anche perchè nel caso di specie la questione di legittimità costituzionale è rappresentata dal fatto che il ricorrente, attraverso la documentazione contabile, dimostra il non conseguimento del reddito presunto *ex lege*.

Tutto ciò premesso si ravvisa l'esigenza di sottoporre all'esame della Corte costituzionale la questione dianzi dibattuta.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, sollevata da D'Archivio Dante, eppertanto, sospende il presente giudizio, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed, altresì;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Pescara, addì 12 gennaio-16 febbraio 1996

Il presidente: MARCHESE

97C0937

N. 545

Ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto di Venezia sul ricorso proposto da Perinelli Paolo ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri

Istruzione pubblica - Personale docente con incarico di preside - Trattamento economico - Retribuzione spettante ai presidi di ruolo - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione nonchè di imparzialità e buon andamento della p.a.

(R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1511/1994 proposto da Perinelli Paolo, Boscaro Giuseppe, Bertucci Domenico, Costa Pietro, Monello Paolina, Colabraro Antonio, Meggiolaro Olga Maria, Vrola Aurelio, Seminara Aurelio, Masotti Vincenzo e Marassi Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Speranzoni, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1, come da mandato in calce al ricorso;

Contro:

a) il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege* nella sede di Venezia, S. Marco 63;

b) il provveditorato agli studi di Venezia, in persona del provveditore *pro-tempore*, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

e nei confronti del Ministro del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore* come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

Per l'accertamento del diritto al trattamento economico e stipendiale previsto dagli artt. 1 e ss. della legge 11 luglio 1980 n. 312, e dai d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345, 10 aprile 1987 n. 209 e 23 agosto 1988 n. 399 per i presidi di ruolo ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento dei relativi importi, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

Visto il ricorso, notificato il 15 aprile 1994 e depositato presso la segreteria l'11 maggio 1994, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione della pubblica istruzione e del tesoro depositato il 28 marzo 1997;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza pubblica del 10 aprile 1997, relatore il consigliere Italo Franco, l'avvocato Zanon in sostituzione dell'avv. Speranzoni per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Muscarello per le p.a. resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Gli odierni ricorrenti, docenti di ruolo nella scuola media superiore, hanno svolto funzioni di preside incaricato in forza di decreti provveditoriali, per vari periodi in anni pregressi, e precisamente dall'anno scolastico 1979/1980 all'anno scolastico 1993/1994.

Con i ricorso in epigrafe essi formulano domanda di accertamento del diritto al trattamento stipendiale spettante ai presidi di ruolo ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e di condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali, con rivalutazione monetaria e interessi legali. A sostegno del gravame deducono violazione, per mancata applicazione, dell'art. 36 della Costituzione anche in relazione agli artt. 2126 e 2041 c.c., omessa applicazione degli artt. 22 r.d. 30 aprile 1924 n. 965, 54 della legge 11 luglio 1980 n. 312 e 1 ss. legge 14 agosto 1971, n. 821.

Sostengono i ricorrenti, con richiamo di giurisprudenza, oltre all'ammissibilità dell'azione di accertamento nella giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti sia in fatto che in diritto per il riconoscimento del diritto vantato. Nel caso che tale tesi non fosse condivisa, soggiungono che andrebbe sollevata la questione di costituzionalità delle norme richiamate, giacché il divieto di corrispondere ai presidi incaricati il trattamento economico previsto per quelli di ruolo contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, imparzialità e buona amministrazione.

Si è costituita l'Amministrazione della pubblica istruzione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere stata rilasciata la procura alle liti su foglio volante e la sua infondatezza nel merito anche per mancanza di prova.

Con memoria conclusionale la difesa attrice, richiamata l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione IV, 17 luglio 1995, n. 1266 e tribunale amministrativo regionale Veneto sezione I, 10 novembre 1994, n. 984, chiede che venga sospeso il giudizio previo rinvio alla Corte costituzionale, ovvero l'accoglimento del ricorso in diretta applicazione dell'art. 36 della Costituzione.

All'udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

D I R I T T O

Gli odierni ricorrenti, avendo svolto a più riprese compiti di preside incaricato annuale in seguito a conferimento dell'incarico da parte del provveditore agli studi ai sensi della legge 14 agosto 1971 n. 821, con il ricorso in epigrafe chiedono l'accertamento del diritto alla retribuzione spettante ai presidi di ruolo: essi ritengono,

invero, insufficiente e discriminatorio, oltre che contrario ai principi affermati dalla giurisprudenza, specialmente della Corte costituzionale, in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego, l'indennità evidentemente da essi percepita ai sensi dell'art. 22 r.d. 30 aprile 1924 n. 265 per lo svolgimento dei medesimi compiti.

Si ripropone, in tal modo, all'esame del Collegio l'annosa questione se possano scaturire effetti, sul piano giuridico ed economico, dallo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. Tuttavia la stessa si presenta ora in maniera più circoscritta e specifica e in qualche modo «depurata» da altri fattori. Ciò, in primo luogo, perché l'elaborazione (molto contrastata, in verità) di criteri in materia da parte dei giudici amministrativi ha condotto ad una giurisprudenza prevalente che ammette il riconoscimento di effetti soltanto sul piano economico-retributivo (e non, invece, agli effetti dell'inquadramento nella qualifica superiore corrispondente al livello delle mansioni svolte), e, entro tali limiti, soltanto ove vi fosse vacanza del posto in organico, nonché conferimento di incarico con atto formale dell'amministrazione.

In secondo luogo, perché la fattispecie all'esame — che presenta pacificamente i due requisiti appena riportati — è contraddistinta da una sua significativa peculiarità, vale a dire dal fatto che qui esistono norme specifiche che riconoscono, ai docenti cui venga conferito incarico annuale dal provveditore di svolgere le funzioni del capo di istituto, secondo i modi disciplinati dalla citata legge n. 821/1971, un'indennità aggiuntiva allo stipendio (art. 22 regio decreto n. 965/1924; art. 54 legge 11 luglio 1980, n. 312). La questione che si pone in questa sede nasce dal fatto che detta indennità è inferiore alle differenze tra il trattamento stipendiale del preside di ruolo, come fissato negli accordi collettivi recepiti con i d.P.R. menzionati nell'epigrafe, e quello del personale docente. I ricorrenti, infatti, instano per il riconoscimento del diritto alle maggiori differenze retributive, invocando in sostanza il trattamento riservato ai presidi di ruolo.

Orbene, la presenza delle norme che prevedono la corresponsione, al docente incaricato di svolgere funzioni di preside, di una maggiorazione dello stipendio inferiore all'importo necessario per eguagliare lo stipendio riconosciuto ai presidi di ruolo, si pone come un ostacolo — a giudizio del Collegio — alla diretta applicazione delle norme invocate (art. 36 della Costituzione, notoriamente inteso, ormai, quale norma precettiva e non meramente programmatica; art. 2126 e 2041 c.c., nonché i principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia, a partire da Corte costituzionale 23 febbraio 1989, n. 57). Ed invero, ci si trova di fronte a norme di rango legislativo non espressamente abrogate, e come tali spieganti, con la loro perdurante vigenza nell'ordinamento, effetti non superabili ad opera di una sentenza che faccia applicazione diretta delle norme e dei principi menzionati.

Ritiene allora il Collegio che soltanto in presenza di una declaratoria di incostituzionalità degli art. 22 r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e 54 legge 11 luglio 1980 n. 312, si possa procedere, con il riconoscimento del diritto in discussione, ad una completa equiparazione stipendiale dei presidi incaricati con i presidi di ruolo, equiparazione che sembra doverosa alla stregua dei medesimi principi, stante l'identità delle funzioni svolte (sia pure, nel primo caso, in via provvisoria), donde la sua rilevanza nel presente giudizio.

La questione, del resto, pende già davanti alla Corte costituzionale, cui la stessa è stata novellamente rimessa dal tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III, 17 luglio 1995, n. 1266. La Corte aveva, infatti, restituito l'affare al giudice remittente (tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III, 26 ottobre 1992, n. 1348), invitandolo a riesaminare la rilevanza della questione alla luce dello *jus superveniens* costituito dall'art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. Ma quest'ultimo, argomentando, principalmente, dalla natura non interpretativa e dall'efficacia non retroattiva del richiamato art. 57 d.lgs. n. 29/1993, ha nuovamente rimesso la questione alla Corte costituzionale, ritenendo che dovesse essere esonerata sulla base della normativa previgente.

Incidentalmente, si rileva che si appalesa inconferente il richiamo del tribunale amministrativo regionale Veneto sez. I, 10 novembre 1994 n. 984 (ove si faceva applicazione diretta dell'art. 36 della Costituzione e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di pubblico impiego, ma in un comparto diverso, quale quello degli enti locali, ove manca una normativa specifica, a differenza del caso di specie). Ciò posto, il Collegio reputa che la fattispecie in esame vada risolta del pari alla stregua delle norme previgenti, del resto specifiche, come si è visto, del comparto della pubblica istruzione, sulle quali non incide l'art. 57 del d.lgs. n. 29/1993, sia perché detta norma non può ritenersi di natura interpretativa rispetto alle disposizioni previgenti, sia per la sua efficacia non retroattiva.

Ritiene pertanto, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 22 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965, nonché dell'art. 54 legge 11 luglio 1980, n. 312, in quanto l'indennità da tali norme prevista non consente l'equiparazione del trattamento retributivo dei docenti di ruolo incaricati di sostituire il preside o di svolgere le funzioni a quello dei presidi di ruolo, nonché della legge 14 agosto 1971, n. 821 ove non prevede detta equiparazione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Il contrasto appare sussistere, inoltre, con l'art. 97 della Costituzione nei limiti in cui l'applicazione di dette norme, per l'oggettiva ed ingiustificata discriminazione che

introduce all'interno della pubblica amministrazione tra dipendenti che reclamano gli stessi diritti, non appare conforme al principio di imparzialità e di buona amministrazione, colto anche nel riflesso del contenzioso defatigatorio e oneroso che la discriminazione innesca ed alimenta.

Quanto alla rilevanza del quesito di costituzionalità ai fini della risoluzione della controversia che ne occupa, la stessa sembra del tutto evidente. Infatti, solo in caso di pronuncia di incostituzionalità delle norme richiamate i ricorrenti potrebbero vedere riconosciuto il loro diritto.

Per le suesposte considerazioni, a norma dell'art. 23, comma secondo, della legge n. 3.53 n. 87, va disposta la sospensione del giudizio instaurata con il ricorso in epigrafe, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità di cui trattasi.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 22 r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e 54 della legge 11 luglio 1980 n. 312 in ordine alla determinazione dell'indennità aggiuntiva dello stipendio spettante ai docenti incaricati di svolgere le funzioni di preside, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio;

Ordina inoltre alla segreteria a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 10 aprile 1997 con l'intervento dei Magistrati:

Il presidente f.f.: DE ZOTTI

L'estensore: ITALO FRANCO

97C0938

N. 546

Ordinanza emessa il 27 maggio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Napolitano Francesco ed altri contro l'INPS

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e G6

sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva del 27 maggio 1997 letti gli atti di causa, ha pronunziato in data 27 maggio 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 447/1995 del registro generale, tra Napolitano Francesco + 2 rappresentati e difesi dall'avv. V. Barbato, ricorrenti, e l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente.

Con ricorso depositato il 26 gennaio 1995 Napolitano Francesco premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, così come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi.

Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda.

Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 27 maggio 1997 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Napolitano Francesco degli altri proposti da Sorrentino Raffaele e da Rescigno Michelina, quale procuratore speciale di Anversa Raffaella, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.

1) In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...», asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perchè consente all'ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perchè prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di stato aventi libera circolazione, legittimando così l'estinzione delle relative obbligazioni mediante *una datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore. Ad avviso del procuratore dei ricorrenti tale sistema di adempimento è inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di più dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato, è tale situazione e tanto più grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.

2) Sosteneva inoltre la ravvisabilità di un contrasto tra l'art. 3 Cost. ed il comma 182 dell'art. 1 della legge 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria», in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti, in particolare appare ingiustificata la disparità di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.

3) In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996», affermava infatti che tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilità di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze n. 495/1993 e 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora più marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di età avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento «avviene in sei annualità», appare poi in contrasto con l'art. 38 Cost. in quanto abilita l'ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata età di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.

4) Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 Cost. del comma 183, norma che dispone: «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Asseriva infatti che intanto può dirsi ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, quando la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente soddisfatta, comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati, e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.

Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalità così sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si è esposto, la materia che è oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che nel loro complesso.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) *dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...»;*

2) *dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria»;*

3) *dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»;*

4) *dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in riferimento all'art. 24 Cost.;*

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento;

Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 27 maggio 1997

Il pretore: SCELZA

97C0939

N. 547

Ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Vitolo Nicolina ed altri contro l'INPS

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva del 17 aprile 1997 letti gli atti di causa, ha pronunciato in data 17 aprile 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3729/1995 del registro generale, tra Vitolo Nicolina rappresentati e difesi dal dott. proc. M. Santocchio, ricorrenti, e l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* contumace, resistente.

Con ricorso depositato il 25 luglio 1995 Vitolo Nicolina premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo

nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, così come stabilito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi.

Non si costituiva l'I.N.P.S. restando contumace.

Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 17 aprile 1996 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Vitolo Nicolina degli altri proposti da Pagano Antonia, Di Donna Luisa, Galise Rosaria, Teodosio Costanza, Langella Ciro, Giordano Pierino, Trombetta Nicoletta, Di Somma Maddalena, Ippolito Anna Maria, De Rosa Maria Luigia, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 546/1997).

97C0940

N. 548

*Ordinanza emessa l'8 marzo 1997 dal pretore di Gorizia nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Rigobon Massimo ed altri e Ente Poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione disposta con norma avente effetto retroattivo - Incidenza sul principio della irretroattività della legge - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione della tutela del lavoro - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza 19 febbraio 1997 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Rigobon Massimo + 19, ricorrenti, contro Ente Poste italiane, resistente, avente ad oggetto: trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato.

I ricorrenti sopraepigrafati con distinti ricorsi poi riuniti ex art. 151 d. att. c.p.c. hanno promosso contro l'Ente Poste italiane controversie di lavoro perchè venisse accertata e dichiarata l'instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato.

Tutti infatti erano stati assunti a tempo determinato, dopo la trasformazione dell'ente convenuto in ente pubblico economico e, quindi, con contratti di diritto privato, e allegavano variamente o l'assenza dei presupposti stabiliti dalla legge ovvero previsti dal contratto collettivo, o vizi di forma nelle proroghe, o, ancora, reiterazioni non consentite di contratti a termine in rapida successione.

Di conseguenza invocavano l'applicazione dell'art. 2 legge 18 aprile 1962, n. 230 che prevede la trasformazione dei contratti a termine non regolari in contratti a tempo indeterminato.

Nelle more del giudizio veniva emanato il d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608, che all'art. 9 comma 21 prevede che «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

Appare evidente la rilevanza della norma sopravvenuta nel presente giudizio, in quanto la sua applicazione reciderebbe in radice le questioni portate all'esame di questo pretore, comportando il rigetto delle domande.

Il chiaro tenore letterale della citata disposizione la pone come norma imperativa, cosicchè non può opporsi, come prospettato dalla difesa di alcuni ricorrenti, che la previsione della contrattazione collettiva, in quanto più favorevole al lavoratore e riproduttiva della normativa privatistica in materia di contratto a termine, comunque prevarrebbe.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti in ordine a tale norma non risultano manifestamente infondate.

Si può osservare come la mera trasformazione «nominalistica» dell'azienda di Stato in ente economico non vanifichi le ragioni che motivavano legittime deroghe alla normale disciplina del rapporto a tempo determinato.

Peraltro non può dirsi manifestamente infondato, e quindi non può essere rimesso alla soluzione di questo giudice, il dubbio che una disciplina eccezionale del rapporto a termine per un unico ente pubblico economico non trovi ragionevole giustificazione e violi quindi l'art. 3, comma primo, Cost., ponendo in deteriore posizione i dipendenti dell'Ente Poste rispetto a tutti gli altri lavoratori di enti pubblici economici.

La disposizione denunciata, per di più, autorizza assunzioni a tempo determinato senza alcuna previsione di circostanze particolari che giustifichino il ricorso al lavoro a termine, in contrasto con quanto stabilito anche per il settore pubblico e per lo stesso Ente Poste prima della trasformazione in ente pubblico economico (legge 14 dicembre 1965, n. 1376, d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, cfr. Corte cost. 3 marzo 1986, n. 40).

Inoltre il decreto-legge n. 510/1996 dichiara retroattivamente la inapplicabilità dell'art. 2 della legge n. 230/1962 in casi in cui gli elementi costitutivi della fattispecie di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato erano ormai perfezionati.

Un tale intervento su diritti acquisiti pare violare sia l'art. 3 che l'art. 35 Cost., in quanto la nuova disposizione, incide su situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di precedente normativa e frustra l'affidamento nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 39, 23 novembre 1994, n. 397), colpendo proprio i lavoratori, la cui tutela ha specifico rilievo costituzionale (art. 1, 35 Cost.).

I caratteri transitori e di generalizzata «sanatoria» nonché la concomitanza con l'instaurazione di controversie «seriali» in materia (cfr. ord. pret. Genova, 16 ottobre 1996 in *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 49 del 4 dicembre 1996), fanno infine sorgere il sospetto che l'intervento legislativo sia stato intenzionalmente diretto ad incidere su giudizi in corso, ledendo la funzione giurisdizionale e violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione (Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 15).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 35, comma primo, 101, 102 e 104 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21 d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510 conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alla parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Gorizia, addì 8 marzo 1997.

Il pretore: MILOCCO

N. 549

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 1997) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Genova sul ricorso proposto da Velardi Ivana contro l'ufficio distrettuale imposte dirette di Sampierdarena.

Imposte in genere - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Avviso di accertamento in rettifica dei redditi della moglie - Notificazione al solo marito - Ingiustificato deterioro trattamento della donna rispetto all'uomo, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato in data 21 ottobre 1988 la seguente decisione nella vertenza tributaria tra: Velardi Ivana, via Garibaldi, 36 - Mignanego appellante/appellato, contro IRPEF/ILOR anno: ufficio distrettuale imposte dirette - Sampierdarena 1983 appellato/appellante.

Sentito il relatore, visti gli atti;

Letto l'appello della contribuente e la memoria dell'ufficio;

Sentito il contribuente Velardi Ivana regolarmente convocato rappresentato da avv. Marongiu, via Dessie, 2, giusta delega esibita;

Sentito il rappresentante dell'ufficio.

La Commissione tributaria di secondo grado di Genova, sezione 9, nelle persone dei signori: dott. Gianfranco Bonetto (Presidente), geom. Masini e prof. Franco De Longis (componenti), riunita in collegio giudicante per decidere sul ricorso rubricato sub. n. 2755 di protocollo generale e proposto in data 10 agosto 1987 dalla signora Velardi Ivana, residente nel comune di Mignanego (Genova), via Garibaldi n. 36, avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Genova, del 15 maggio 1987, con cui la stessa aveva dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso accertamento a suo carico ai fini IRPEF/ILOR 1983, per intempestività, ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 10 agosto 1987 la contribuente presentava ricorso a questa Commissione di secondo grado, per vedere annullata la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Genova del 15 maggio 1987, con cui il suo ricorso veniva respinto per intempestività, senza che la Commissione entrasse nel merito della controversia.

La Commissione tributaria di primo grado, rilevato che l'accertamento fu notificato in data 20 maggio 1986, ed il ricorso fu presentato il 30 dicembre 1986, lo ha ritenuto irricevibile per tardività, in violazione dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che stabilisce che il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla sua notifica. Benchè la notifica dell'avviso di accertamento fosse stata consegnata al marito, convenuto, pur concernente soltanto la rettifica dei redditi della coniuge, svolgente altra ed autonoma attività, la Commissione tributaria di primo grado, ha ritenuto la notifica legittima, perchè effettuata in conformità all'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il gravame, in appello, è invece, motivato con richiamo al presente contrasto dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana. Nell'emettere la propria decisione, ex art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972, questa Commissione rileva come non appaiano manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalità del quarto comma, art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana.

La Commissione di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso per intempestività, in quanto presentato il 30 dicembre 1986 contro un atto di accertamento notificato il 20 maggio 1986.

Peraltro:

1) i due coniugi Bruno Raso e Ivana Velardi, che svolgono attività economiche distinte, presentarono la dichiarazione congiunta dei redditi;

2) l'ufficio delle imposte, che ha rettificato i soli redditi della moglie, ha notificato un solo atto di accertamento al marito.

Questi essendo i fatti, la tesi della moglie (appellante) è che ad essa non può essere opposta la tardività del ricorso (per decorso del termine di sessanta giorni) perchè detto termine, non essendole stata notificata una copia dell'accertamento che recava la rettifica del reddito dichiarato, non è neppure iniziato a decorrere con la conseguente tempestività del ricorso proposto.

Non si ignora che contro l'interpretazione qui prospettata sembra militare la lettera della legge.

Ma non si può sottacere che essa va letta ed applicata anche alla luce del disposto delle norme costituzionali.

Al riguardo si ricorda che, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del c.d. cumulo dei redditi (avvenuta nel 1976), il legislatore, nel ridisciplinare la materia, diede ai coniugi la facoltà di presentare la dichiarazione congiunta dei redditi.

La legge statui che:

a) è in facoltà dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi;

b) i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito;

c) che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a norme di entrambi i coniugi e notificati al solo marito (così l'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114).

Orbene, questa essendo la disciplina, pare a chi scrive che se logico e coerente (rispetto ad a) è quanto si statuisce al punto b), assolutamente incoerente rispetto a) e b) e quanto si statuisce sub c).

E' insegnamento assolutamente pacifico e consolidato che, secondo la disciplina dettata dal codice civile, nell'obbligazione solidale non v'è un rapporto solo, ma una pluralità di vincoli, o di rapporti obbligatori (rel. min. n. 597), i quali sono collegati dall'interesse comune che hanno i vari debitori o creditori. Perciò, sempre per il principio della pluralità dei vincoli, la solidarietà non richiede identità di modalità tra le obbligazioni; una di esse può essere sottoposta a termine o a condizione e l'altra no. Inoltre, non si ha bisogno di chiamare in giudizio tutti i condebitori per farsi pagare da uno di essi l'intero (esclusione del liticonsorzio necessario: Cass. 28 giugno 1950, n. 1688, in Foro it., Mass. 1950, 349).

Questa natura dell'obbligazione solidale spiega anche perchè, se uno dei condebitori o dei creditori solidali compie un atto pregiudizievole per gli atri, gli effetti dell'atto stesso non si comunicano: si estendono, invece, gli effetti favorevoli. Quindi, il pagamento fatto da uno dei condebitori solidali libera tutti: la rinuncia alla prescrizione fatta da uno dei condebitori solidali non ha effetto riguardo agli altri (art. 1310, ultimo comma; v. anche, artt. 1305, 1309).

Lo stesso principio di applica ai fatti verificatisi in confronto di un debitore o di un creditore solidale, per esempio la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri (art. 1308 cod. civ. anche artt. 1300, 1301, 1302, 1303); eccezionalmente, peraltro, l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno vale contro tutti (art. 1310 cod. civ.). Inoltre, la sospensione della prescrizione, in quanto essa costituisce conseguenza sempre di una situazione giuridica particolare al soggetto nel cui favore è disposta (per esempio il minore), non si comunica.

Altro effetto del principio della pluralità dei vincoli è l'inopponibilità delle eccezioni personali agli altri (art. 1297 cod. civ.).

Orbene, se l'obbligazione solidale va concepita e ricostruita come una pluralità di obbligazioni quanti sono i soggetti debitori, ne consegue che ognuno dei soggetti condebitori deve essere informato del contenuto dell'obbligazione medesima.

In altre parole se il legislatore può meglio garantire il soddisfacimento della pretesa del creditore statuendo che «il creditore possa pretendere l'intero da uno qualsiasi dei debitori il quale, dopo avere pagato, dovrà rivolgersi ai condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso della sua parte e questa regola si chiama solidarietà passiva» (così Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, 1981, pag. 402), ebbene tutti i condebitori debbono essere informati della possibilità del creditore di agire sul patrimonio di uno qualunque di essi.

E questa informazione, nel settore fiscale, può essere attuato solo notificando a ciascuno dei condebitori solidali l'atto di accertamento che reca la pretesa del fisco.

Una regola che (come l'art. 17) sancisce l'opposto è intrinsecamente contraddittoria con l'affermata esistenza di un vincolo solidale tra il marito e la moglie che abbiano provveduto alla dichiarazione congiunta.

Una norma quale è quella dettata dall'art. 17 della legge n. 114 del 1977 suscita, quindi, ineluttabilmente dubbi di legittimità costituzionale.

E sotto più profili.

In primo luogo per apparente contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce e garantisce il principio di uguaglianza e vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e sulle condizioni personali.

E il dubbio è di palmare evidenza.

La legge infatti statuisce la solidarietà passiva tra marito e moglie ma impone di notificare l'atto che rende concreto tale vincolo al solo coniuge maschio.

Né può dirsi, specie oggi, che tale regola trova la sua giustificazione nella constatazione che i redditi sono prodotti solo dall'uomo e quindi anche gli atti di accertamento interessano solo il sesso maschile. Si obietta che se anche mediamente fosse così, la regola sarebbe egualmente incostituzionale.

E si soggiunge che nei fatti non è più così perchè centinaia di migliaia sono le donne che lavorano (in tutti i settori) e che quindi hanno un diritto, costituzionalmente garantito, a conoscere in prima persona se il fisco ha rettificato i redditi da esse denunciati. Può infatti accadere, come è accaduto proprio nella presente controversia, che i redditi rettificati siano quelli della moglie (imprenditrice).

Si avrebbe, quindi, l'assurda situazione per la quale la moglie deve sottoscrivere la dichiarazione per assumersi la responsabilità di ciò che dichiara in proprio e per assumerla solidalmente per ciò che dichiara il marito, ma, a differenza di questi, non ha diritto a conoscere direttamente l'atto che reca la rettifica di ciò che ha dichiarato!!

In secondo luogo, la norma pare contrastare con l'art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa.

È evidente che, sancire una responsabilità solidale tra due soggetti ed imporre la notifica dell'atto che reca il debito dell'uno e non all'altro, significa rendere difficile e aleatorio il diritto alla difesa del soggetto non notificato, che viene a dipendere dalla solerzia, dalla cortesia, dall'interesse del notificato (che, in ipotesi, per essere divenuto assolutamente incapiente può essere del tutto indifferente alla rettifica del coobbligato più facoltoso ed agli esiti della solidarietà).

Si pensi che, proprio per ciò, il Consiglio di Stato, nella sua attività di consulenza, ha imposto all'amministrazione finanziaria di notificare anche ai soci della società di persone gli atti di accertamento che attengono alle società stesse (ancorchè soggetto dell'attività di rettifica sia la società e non il socio).

Ma queste considerazioni sono tanto più vere e fondate se riferite ai coniugi.

La legge concede, infatti, all'amministrazione un termine lungo per la rettifica della dichiarazione.

Orbene, proprio tra i coniugi, in cinque anni, possono verificarsi mutamenti di affetti e di sentimenti antitetici a quelli esistenti al momento in cui i due avevano presentato la dichiarazione congiunta.

Ed è facile immaginare quale arma di pressione, può costituire la criticata regola fiscale a favore del coniuge maschio (che avrebbe l'onere dell'informazione) e a sfavore del coniuge femmina, specie quanto l'una, la seconda, sia più benestante del primo che, dall'affermata solidarietà, in concreto, nulla abbia a temere.

In conclusione, la regola, come dettata dalla legge ed intesa dall'amministrazione, sembra porsi in radicale contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La soluzione dei dubbi interpretativi di cui sopra si delinea, ovviamente, rilevante ai fini della determinazione della soluzione da darsi alla vertenza instauratasi nel caso di specie con l'ufficio delle imposte, impedendosi altrimenti, di fatto, ogni possibile facoltà di difesa alla contribuente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 136 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1) e 23 seg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevato su richiesta dell'appellante la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 laddove statuisce che gli accertamenti in rettifica sono notificati solo al marito, in riferimento e contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana;

Ordina la trasmissione degli atti del presente provvedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il presente provvedimento e manda alla segreteria per la notifica del presente provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presidente: BONETTO

Il relatore: DE LONGIS

97C0942

N. 550

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 luglio 1997) dalla Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da Fondazione Omar contro il Centro di servizio delle imposte dirette di Torino.

Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle Commissioni tributarie - Ricorso avverso ai ruoli I.R.PE.G. emessi dai Centri di servizio con la procedura di cui all'art. 7 d.P.R. n. 787/1980 - Irricevibilità prima del decorso del termine semestrale dall'emissione dei ruoli - Conseguente impossibilità, prima del decorso di detto termine, di instaurazione del contraddittorio e di sospensione cautelare dell'atto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutte le altre imposte nonché alla stessa imposta in caso di accertamento compiuto dal competente Ufficio Imposte anziché dal Centro di servizio.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20 e 47; d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 10).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza per la trattazione dell'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel ricorso n. 1810/96 di prot. gener. proposto - unitamente ad istanza di sospensione dell'atto impugnato - dalla Fondazione Omar, con sede in Novara - Baluardo Lamarmora n. 12, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dal rag. Guido Bosetto del Collegio di Novara, contro il Centro di servizio delle imposte dirette di Torino, avverso la cartella esattoriale n. 6055157 - 1996/3 e la relativa iscrizione a ruolo disposta dal predetto Centro di servizio a seguito dell'esame della dichiarazione mod. 760 presentata dal contribuente nel 1992 per l'anno 1991.

Visto il ricorso ed i relativi allegati, nonché tutta la documentazione in atti.

Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Paolo Scafì e sentito altresì il rag. Guido Bosetto per conto del ricorrente.

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 27 luglio 1996, direttamente a mezzo del servizio postale, al Centro di servizio delle imposte dirette di Torino la Fondazione Omar impugnava l'iscrizione nei ruoli emessi a seguito dell'esame della dichiarazione dei redditi dell'anno 1991 mod. 760/92, per lire 81.000 di Irpeg a saldo, oltre a soprattasse ed inte-

ressi, invocando la tardività dell'iscrizione medesima e l'erroneità dei calcoli sulla base dei quali era stata determinata la maggior imposta dovuta; contestualmente il ricorrente richiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 47 decreto legislativo n. 546/1992.

Il ricorso in questione veniva depositato con la documentazione di rito presso la segreteria di questa Commissione il 7 agosto successivo, prima che maturasse il termine dilatorio semestrale alla scadenza del quale l'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980 n. 787 (tuttora vigente per espressa riserva formulata nell'art. 21 comma 3 decreto legislativo n. 546/1992) subordina la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali avverso i ruoli dei Centri di servizio e le relative cartelle di pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è sopra evidenziato il ricorso proposto dal ricorrente è, secondo la normativa vigente, senz'altro irricevibile perché presentato prima del richiamato termine semestrale e come tale dovrà essere dichiarato in sede di trattazione del merito della controversia: in mancanza di un ricorso validamente proposto il collegio dovrebbe pertanto dichiarare improcedibile anche l'istanza di sospensione, senza poter neppure esaminare se nella fattispecie sussistano i presupposti cui la nuova normativa sul processo tributario subordina la sospensione cautelare in sede giurisdizionale dell'atto impositivo.

La disciplina vigente infatti subordina la esperibilità del procedimento cautelare di cui all'art. 47 decreto legislativo n. 546/1992 ad una valida instaurazione del contraddittorio relativo al procedimento sul merito dell'atto del quale si invoca la sospensione, come chiaramente si evince dal testo del comma 1 del medesimo art. 47, che espressamente richiede che «siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 (ovvero quelle dettate in materia di costituzione in giudizio del ricorrente).

A tale proposito deve inoltre evidenziarsi come, consentendo al ricorrente di ottenere la sospensione dell'atto prima di una efficace costituzione in giudizio, si vanificherebbe l'esplicita disposizione del sesto comma del ripetuto art. 47 (per il quale nei casi di sospensione la trattazione deve essere fissata entro novanta giorni), rischiando anzi che, ove la costituzione per il giudizio di merito venga ritardata o del tutto omessa, l'atto rimanga sospeso cautelatamente *sine die*».

Ritiene tuttavia il collegio che la normativa in questione così come fin qui ricostruita presenti profili di illegittimità in particolare per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Le disposizioni vigenti infatti riconoscono in via generale per tutte le materie riservate alla giurisdizione tributaria l'esperibilità immediata (contestualmente alla proposizione del ricorso o subito dopo essa) della richiesta di sospensione cautelare in sede giurisdizionale dell'atto impugnato, che è invece impraticabile solo appunto nel caso di iscrizione a ruolo disposta dai Centri di servizio, ove per tutto il periodo di pendenza del termine dilatorio in questione la parte, dopo aver presentato all'ufficio il ricorso, non può depositarne la copia alla Commissione tributaria e quindi validamente instaurare il rapporto processuale.

A parere del collegio una tale discriminazione, rilevante a prescindere dall'entità della somma in contestazione nel caso concreto, è assolutamente irrazionale e come tale urta con il principio di uguaglianza: essa è inoltre tanto più inaccettabile in una materia così delicata come quella della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive direttamente garantita dall'art. 24 della Costituzione.

Nel caso dei ruoli emessi dai Centri di servizio con la procedura di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980 non sussiste infatti alcuna particolare motivazione che giustifichi un trattamento diverso da quello generalmente previsto per tutte le altre imposte (ed anche per le stesse imposte dirette nel caso che l'accertamento sia stato compiuto dal competente Ufficio imposte e non dal centro di servizio).

Per le ragioni suesposte, ritenendo rilevante la questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale applicabile nel presente procedimento, deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P.Q.M.

Sollewa d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 20 e 47 decreto legislativo n. 546/1992 e 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980, nella parte in cui non consentono, neppure quando il contribuente richieda alla Commissione tributaria competente la sospensione cautelare dell'atto, di depositare validamente la copia del ricorso e di instaurare il contraddittorio prima della scadenza del termine semestrale di cui al menzionato art. 10, in tal modo impedendo all'interessato, per tale periodo di tempo, di ottenere in sede giurisdizionale la sospensione cautelare dell'atto.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Novara nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 1996.

Il Presidente estensore: SCAFI

97C0943

N. 551

*Ordinanza emessa il 26 aprile 1996 (recte: 26/4/97) dal pretore di Avellino
nel procedimento civile vertente tra comune di Serino e Vitale Maria*

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Esecuzione nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici - Improcedibilità prima di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo - Ingiustificato trattamento di privilegio dello Stato e degli enti pubblici non economici rispetto agli enti pubblici economici e alla generalità dei creditori - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e della responsabilità della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 67/1977, 73/1979, 55/1989, 289/1990.

(D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 28 e 97; disposizioni transitorie della Costituzione, art. 1, 3, 18, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio civile promosso dal comune di Serino, rappresentato e difeso dall'avv. Neri Francesco Papa, contro Vitale Maria rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Barra.

Con atto di precetto notificato il 1° febbraio 1997 Vitale Maria intimava al comune di Serino di pagare la somma di L. 797.429.909, in esecuzione della sentenza n. 2953 emessa dalla 1ª sezione civile della Corte d'appello di Napoli;

Con successivo atto notificato il 13 febbraio 1997 la Vitale procedeva a pignoramento presso il terzo Banca d'Italia di Avellino, sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sui fondi di cui alla legge 219/81 e succ.;

Avverso l'intrapresa esecuzione proponeva opposizione il comune di Serino ed eccepiva, preliminarmente, l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 14 del d.-l. 31 dicembre 1996 n. 669, poiché la norma impedisce di procedere ad esecuzione prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo;

La creditrice nel costituirsi in giudizio sosteneva l'illegittimità della norma con riferimento agli artt. 97 e 28 Cost. nonché per violazione dei principi e del disposto degli artt. 1, 3 e IV comma XVIII disp. transitoria e finale della Costituzione.

L'illegittimità veniva così prospettata:

1) Violazione dei principi generali e del disposto degli artt. 1, 3 e quarto comma XVIII disp. transitoria e finale della costituzione.

L'espressione «Repubblica democratica» riassume i caratteri dello Stato (Corte cost. 24 maggio 1977 n. 87, in Foro It., I. 1333) e la democrazia postula come presupposto l'eguaglianza perché, finché sussiste il privilegio, non può costituirsi.

In questa luce l'art. 3 della Costituzione, nel fissare il principio di eguaglianza richiede l'omogeneità delle situazioni giuridiche messe a confronto, e laddove questa sussista impone l'identità di regolamento in quanto sia pure nell'ambito della discrezionalità legislativa di dettare anche norme diverse, rimane il limite della ragionevolezza discriminatoria (Corte cost. 16 luglio 1979 n. 73, in Giur. Cost. 1979, I, 601) e in ogni caso una «palese irrazionalità è in grado di rendere costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento differenziato tra due istituti giuridici aventi natura affine», anche perché «il canone di ragionevolezza sotteso dall'art. 3 Cost. può operare anche in difetto di un *tertium genus comparationis*, allorché sia ravvisabile una irrazionalità manifesta della norma» (Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 55, Foro It. 1989, I. 596).

Peraltro l'obbligo di cui all'ultima disposizione di attuazione della Costituzione impone che siano rispettati fedelmente tutti i principi o fondamento della stessa Corte costituzionale ed il principio di ragionevolezza si pone addirittura come presupposto della stessa funzione legislativa.

Del resto, la disposizione di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto:

a) per situazioni omogenee di creditori rispetto a debitori enti pubblici non economici importa un trattamento arbitrariamente e irrazionalmente differenziato;

b) in sé il trattamento di privilegio riservato agli enti pubblici economici diversi dallo Stato non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza e si pone come arbitrario e senza alcuna ragione o *ratio legis* specifica o rinvenibile che lo possa giustificare;

c) in quanto se, come pare, è inteso esclusivamente a creare il privilegio del non pagamento o quanto meno a costituire le condizioni di durata per consentire al debitore e di sottrarre la garanzia patrimoniale, non consegue neppure tale effetto in quanto costringerebbe il creditore a ricorrere al procedimento di cui all'art. 671 C.D.C., per conseguire addirittura prima della notifica del titolo esecutivo la costituzione del vincolo con tutti gli aggravii per l'ente degli ingenti costi di procedura e degli interessi e rivalutazione rispetto all'importo dovuto.

2) Violazione degli artt. 97 e 28 Cost.

Ancorché l'art. 97 Cost. coinvolga l'esercizio della discrezionalità legislativa, è ritenuto comunemente ammissibile il controllo di conformità alla stessa disposizione, sia pure nei limiti dell'accertamento della non arbitrarietà della disciplina in relazione ai fini che il precetto costituzionale prescrive (Corte cost. 9 dicembre 1968 n. 123) e la «violazione del buon andamento dell'amministrazione può essere invocata in quanto si assume l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata (Corte cost. 19 giugno 1990 n. 295), per cui la violazione da parte della p.a. delle regole circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione poste dall'art. 97 della Cost. costituisce fonte di responsabilità in relazione al pregiudizio arrecato a posizioni soggettive del privato», tant'è che è stato ritenuto «in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 Cost. una legge che della responsabilità aquiliana quivi regolata adotti una disciplina tale da comportare una esclusione più o meno manifesta (Corte cost. 18 febbraio 1965, n. 4): Nella specie la norma in questione consente in realtà soltanto il privilegio in ragione della natura del debitore, differenziata senza alcuna plausibile ragione rispetto alle altre amministrazioni pubbliche».

Ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della sollevata questione, nonché la non manifesta infondatezza della medesima, trattandosi di atto normativo avente forza ed efficacia di legge da applicarsi alla fati speie in esame, considerata la pignorabilità delle somme, in relazione alla natura del credito per il quale si procede, derivante dall'applicazione della legge 219/81;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, commi primo e secondo, in relazione agli artt. 97 e 28 della Costituzione nonchè per violazione dei principi generali e del disposto degli artt. 1, 3 e quarto comma, XVIII disp. transitoria e finale della Costituzione, nei termini in premessa esposti;

Dispone altresì la trasmissione di copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Avellino, addì 26 aprile 1996

Il pretore: ABBONDANDOLO

97C0944

N. 552

Ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal giudice di pace di Aversa
sul ricorso proposto da Belluomo Saverio ed altri contro il condominio Parco Vassallo di Aversa

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Provvedimento cautelare d'urgenza - Lamentata prescritta emissione da parte del pretore, anche in caso di prevista competenza del giudice di pace per il giudizio di merito - Irragionevole discriminazione.

(C.P.C. artt. 669-ter e 669-quater).

(Cost., art. 3; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 39).

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di eccezione di incostituzionalità dell'art. 669-ter, secondo comma, del c.p.c. e seguenti.

Il coordinatore avv. Antonio Cammisà, rilevata l'eccezione di incompetenza, sollevata nel procedimento n. 501/97 r.g. dal dott. proc. Grazia di Bernardo, procuratore dei sigg. Napolitano Carlo + 11, avente ad oggetto la richiesta cautelativa, promossa, con ricorso dai sigg. Belluomo Saverio + 3, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Belluomo, il quale, con ricorso, chiedeva, ex art. 700 del c.p.c. la riattivazione del riscaldamento dell'edificio del loro condominio, essendo stato disattivato a seguito della decisione dei condomini, deliberata in data 17 febbraio 1997, ricorso depositato in cancelleria il 21 febbraio 1997.

Esaminata la normativa che disciplina la competenza relativa a tale atto cautelare; letto l'art. 7, terzo comma, n. 2 del c.p.c., la cui competenza, non ha limiti di valore, letto l'art. 8, secondo comma, n. 4, abrogato dalla legge n. 353/1990, unitamente all'art. 701 del c.p.c.; letti gli artt. 669-ter, secondo comma e 669-quater, terzo comma che, *ictu oculi*, manifestano aperta questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 39 della legge n. 374/1991 ed all'art. 3 della costituzione.

La citata legge n. 374/1991 è stata istituita per assicurare al popolo italiano una giustizia celere e sburocratizzata da intoppi procedurali formali, congeniti nella pregressa normativa procedurale, la quale, ha rallentato, nel merito, la pronuncia, adeguata alle esigenze dell'utente ed alimentato il senso di carenza di giustizia reale ed effettiva.

Strano solo a pensarci che, anche in corso di causa ex art. 669-ter, secondo comma, che la domanda si propone al pretore anche se competente per la causa è il giudice di pace, mentre se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al pretore ex art. 669-quater, terzo comma.

Si è voluto dare alla forma più importanza della sostanza.

Quid juris, dello snellimento e della celerità della *jurisdictio* che si pretende dal giudice di pace, tenuto conto dell'apprezzabile valutazione che va riconosciuta alla sua attività giurisdizionale, alla celerità del processo ed alla tempestività delle sue decisioni, per materie e valore di competenza e valore del pretore e del tribunale prima della emanazione della legge istitutiva del giudice di pace.

Da attento esame, la competenza *de qua* del pretore è in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione e costituisce una aperta lesione del principio di uguaglianza del cittadino, atteso che, per i procedimenti incardinati e pendenti presso il pretore verrebbe assicurato una giustizia, certamente più celere ed organica, improntata al criterio di concentrazione degli atti, mentre per i procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, in caso di richiesta in corso di causa, le rispettive parti verrebbero ricacciate nelle secche di un *iter* processuale, elaborato, frammentario e complesso in un arco di tempo non in linea con quanto stabilito dalla legge n. 374/1991, qualora il pretore ritenesse di rimettere gli atti innanzi al giudice di pace per la decisione nel merito.

Quid in caso di decisione anche nel merito da parte di esso pretore, questi, infatti, produrrebbe la spoliazione della competenza a decidere nel merito, il giudice di pace, violando la legge istitutiva dell'ufficio del giudice di pace.

Quid juris qualora il giudice minore dovesse decidere in modo completamente opposto al provvedimento del pretore a seguito della rimessa degli atti per la decisione nel merito?

Tale eventuale conflitto va risolto dall'adita on. Corte costituzionale, dalla quale ci si attende che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 669-ter e quater e che venga riconosciuta in ossequio alla forma, la competenza del giudice di pace ad emettere provvedimenti cautelari, in virtù ed in relazione alla rispettiva, riconosciuta e concessa competenza conferitagli dalla legge n. 374/1991.

P. Q. M.

Il provvedimento, emesso da questo giudice di pace in data 22 febbraio 1997, va, pertanto, sospeso a tutti gli effetti di legge, sino all'esito della decisione dell'adita on.le Corte costituzionale, sulla eccepita incostituzionalità dell'art. 669-ter e quater del codice di procedura civile.

Aversa, addì 13 marzo 1997

CAMMISA

97C0945

N. 553

Ordinanza emessa il 19 marzo 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Genova sul ricorso proposto da Ufficio D.R.E. Liguria (sez. Genova) contro la Fondazione Gaslini Gerolamo

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi di enti non commerciali (nella specie, Fondazione Gaslini) ai fini delle imposte I.R.PE.G. e I.L.O.R. - Oneri deducibili - Mancata previsione della deducibilità delle indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche e alle società commerciali per le quali è prevista la deducibilità.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 1952/96 depositato il 16 ottobre 1995, avverso la sentenza n. 410/07/95 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova da: Ufficio D.R.E. Liguria (Sez. Genova), controparti: fondaz. Gerolamo Gaslini, residente a Genova in corso Italia, 26.

Fondazione G. Gaslini - Irpeg e Ilor 1989.

La Fondazione Gerolamo Gaslini in data 31 gennaio 1991 ha presentato istanza di rimborso ex art 38 D.P.R. 602/73 volta ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte Ilor e Irpeg indebitamente versate in conseguenza di «errati calcoli» che secondo la Fondazione sarebbero stati compiuti in sede di redazione della dichiarazione

dei redditi mod. 760/90 relativa all'anno 1989 presentata in data 30 maggio 1990. Contro il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza ha prodotto ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Genova, che con decisione n. 410 dell'8 giugno 1995 ha accolto il ricorso della Fondazione. Le motivazioni della ricorrente sono le seguenti:

1) In data 30 agosto 1989 la Fondazione Gaslini, proprietaria dei locali siti in Genova e facenti parte dell'edificio civ. 15 di piazza della Vittoria e contraddistinti dai numeri rossi dal 55 al 63 lato Via Diaz, dal 94 al 116 lato Via Brigata Liguria, dall'86 al 92 lato distacco Nord, nonché sottostanti locali, ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392 ha dovuto corrispondere alla società Buontex s.n.c. la somma di lire 300.000.000 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale derivante dalla cessazione del rapporto di locazione in essere;

2) Nel mod. 760/90 relativo al periodo d'imposta 1989 e recante un imponibile ai fini Ilor di lire 3.783.034.000 e ai fini Irpeg di lire 3.499.829.000 corrispondenti a un'imposta Ilor da versare pari a lire 612.852.000 e Irpeg di lire 507.757.000;

3) In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1989 non è stata computata in detrazione, nella determinazione del reddito effettivo netto del fabbricato, pari a lire 73.733.000, la suddetta indennità ancorché, come esposto dalla Fondazione, l'art. 110 decfeto del Presidente della Repubblica 917, nell'indicare gli oneri deducibili dal reddito complessivo degli enti non commerciali non richiami la lettera S e pertanto non preveda esplicitamente la deducibilità delle somme corrisposte a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale;

4) L'art. 11 della legge 27 gennaio 1963 n. 19 in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale al secondo comma prevede che il compenso corrisposto a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è detraibile per un triennio agli effetti dell'imposta sui fabbricati attinente all'unità immobiliare nella misura di 1/3 per ciascun anno sempreché ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 legge 23 febbraio 1960 (la verifica consiste nell'appurare se il reddito netto risulta di 1/5 inferiore alla rendita catastale aggiornata). Tale norma, secondo la ricorrente Fondazione, sarebbe tuttora in vigore poiché, in ipotesi contraria, appare manifesta la disparità di trattamento tra le persone fisiche e gli enti commerciali da una parte e gli enti non commerciali dall'altra in relazione alla deducibilità degli oneri in argomento. Innanzitutto è da evidenziare la piena legittimità della richiesta di ricalcolo stante la natura della dichiarazione dei redditi inquadrata dalla giurisprudenza e dalla dottrina quale manifestazione di scienza che, in quanto tale, comporta la libera rettificabilità della dichiarazione stessa da parte dell'interessato nei limiti dei termini decadenziali previsti dalla legge; pertanto la rettificabilità della dichiarazione tributaria fino a quando non è divenuto definitivo il debito d'imposta è possibile e ciò è realizzabile anche in sede contenziosa. A seguito quindi del ricalcolo effettuato dalla Fondazione il reddito imponibile complessivo dei fabbricati indicato nel quadro B si ridurrebbe ai fini Ilor da lire 3.605.257.000 a lire 3.538.590.000 e ai fini Irpeg da lire 3.672.217.000 a lire 3.605.550.000 poiché il reddito effettivo al lordo della detrazione pari a lire 110.599.000 viene abbattuto dell'importo pari a 1/3 per indennità per perdita di avviamento commerciale.

L'effetto di tale ricalcolo comporta una minore imposta per Irpeg pari a 12.000.000 e per Ilor pari a 10.800.000 che vengono chieste a rimborso con la procedura di cui all'art. 38, 602/73.

Contro la decisione della Commissione tributaria di primo grado appellà la D.R.E. per la Liguria eccependo che con l'entrata in vigore del T.U.I.D. la determinazione del reddito dei fabbricati è disciplinata dall'art. 134 dello stesso e richiama in particolare il secondo comma dell'articolo in questione, secondo cui per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, come nel caso di specie, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un terzo qualora gli immobili non siano utilizzati da parte del possessore per l'esercizio di un'impresa, arte o professione. Conseguentemente, a parere della D.R.E., deve ritenersi superata la disposizione contenuta nell'art. 11 secondo comma legge n. 19/1963. D'altronde, sostiene ancora la D.R.E., non può neppure ammettersi la deducibilità della spesa in questione in virtù dell'art. 10, comma primo, lett. S, T.U.I.D. considerato che l'art. 110 testo unico nell'indicare gli oneri deducibili dal reddito complessivo degli enti non commerciali non richiama la norma suindicata.

Il nocciolo della questione consiste se, allo stato, è ancora in vigore la legge più volte richiamata. In nessun decreto vi è indicazione abrogativa in ordine all'art. 11 della legge 19/1963. Peraltro l'art. 15 delle disposizioni sulle interpretazioni delle leggi in generale prevede anche l'abrogazione di una legge o perché c'è incompatibilità tra le nuove disposizioni e le vecchie ovvero perché la nuova legge regola la materia già regolata dalla legge precedente. Per quanto concerne il requisito dell'incompatibilità, poiché la determinazione del reddito si basa su un meccanismo di deduzioni e detrazioni non sussiste alcuna incompatibilità trattandosi pur sempre di riduzione di capacità contributiva. Ai sensi dell'art. 11 della legge 19/1963 la detraibilità è concessa se un determinato conteggio corrisponde alla previsione dell'art. 2 della legge 131/1960, previsione che nell'esercizio 1989 era tuttora richia-

mata dall'art.134 T.U.I.D e pertanto la detraibilità del secondo comma, art. 11 contiene un metodo quantitativo ex art 2 legge 131/1960 non incompatibile con la legge allora in vigore. Più complesso si presenta l'esame del secondo requisito concernente l'ipotesi se la nuova materia ha regolato espressamente in tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è a tal proposito v'è da rilevare che nell'anno in contestazione (1989) l'art. 10, primo comma, lettera S del decreto del Presidente della Repubblica 617 contemplava espressamente quali oneri deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

In conseguenza di ciò è indubbio che nell'anno in contestazione sussistesse norma espressa che regolamentava tale materia anche se limitatamente alle persone fisiche (art. 10, primo comma, lettera S, decreto del Presidente della Repubblica 617) e agli enti commerciali mentre l'art. 110 che contempla gli oneri deducibili dal reddito complessivo degli enti non commerciali non prevede tale ipotesi specifica. Pertanto sulla base delle argomentazioni di cui sopra vigeva una disciplina specifica concernente le indennità per perdita di avviamento che ha determinato l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sull'interpretazione delle leggi in generale poiché la nuova legge regola la materia già trattata dalla legge precedente. Tuttavia è altrettanto indubbio che, alla luce delle nuove disposizioni in merito alla deducibilità delle indennità in questione, appare del tutto manifesta la disparità di trattamento tra le persone fisiche e gli enti commerciali da una parte e gli enti non commerciali dall'altra in ordine alla deduzione delle spese in argomento.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene che la decisione sul merito dell'appello non possa essere adottata senza la previa soluzione di una questione di legittimità costituzionale. La questione rilevante nel presente giudizio concerne la legittimità costituzionale dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 che disciplina gli oneri deducibili dal reddito degli enti non commerciali e che non prevede la possibilità per tali enti di deduzione delle indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione a differenza di quanto previsto dall'art. 10, primo comma, lett. H (già S)) per le persone fisiche nonché dalle disposizioni concernenti gli enti commerciali.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza ai fini della decisione della controversia nonché la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 nella parte in cui non prevede la possibilità per gli enti non commerciali di dedurre le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quelli di abitazione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione:

- 1) *solleva d'ufficio detta questione;*
- 2) *sospende il giudizio sul ricorso in oggetto;*
- 3) *ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*
- 4) *dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 19 marzo 1997

Il presidente: PELLEGRINI

Il giudice relatore: CATTANEO

N. 554

Ordinanza emessa il 6 giugno 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
sul ricorso proposto da Ciavolino Rosa contro l'INPS

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato sulla base di elenchi a cura dell'ente - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva del 6 giugno 1997, letti gli atti di causa, ha pronunciato in data 6 giugno 1997, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5719/1995 del registro generale, tra Ciavolino Rosa, rappresentati e difesi dall'avv. V. Barbato ricorrenti, e l'INPS in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. A. Fava del Poiano, resistente.

Con ricorso depositato il 15 novembre 1995 Ciavolino Rosa premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, così come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi.

Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 del c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda.

Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 6 giugno 1997 il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996 in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.

1) In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...», asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perché consente all'ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perché prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di stato aventi libera circolazione, legittimando così l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore. Ad avviso del procuratore dei ricorrenti tale sistema di adempimento è inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di più dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e tale situazione è tanto più grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.

2) Sosteneva inoltre la ravvisabilità di un contrasto tra l'art. 3 della Costituzione ed il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria», in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti; in particolare appare ingiustificata la disparità di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.

3) In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996», affermava infatti che tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilità di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze n. 495/1993 e 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora più marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di età avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento «avviene in sei annualità», appare poi in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto abilita l'ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata età di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.

4) Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 della Costituzione del comma 183, norma che dispone «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Asseriva infatti che intanto può dirsi ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, quando la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente soddisfatta, comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati, e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.

Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalità così sollevata dal procuratore del ricorrente oltre che rilevante al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si è esposto, la materia che è oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che nel loro complesso.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...»;

2) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria»;

3) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»;

4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 6 giugno 1997

Il pretore: SCENZA

N. 555

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1997 dalla corte d'appello di Torino
nel procedimento di ricusazione proposto da Caprioglio Roberto*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di un coimputato concorrente nel reato - Incompatibilità a giudicare gli altri coimputati nel medesimo reato - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1997 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 38).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione n. 565/96 r.p.p. nei confronti del dott. Giangiulio Ambrosini (presidente) dott.ssa Sandra Casacci (giudice) dott.ssa Cristina Palmesino (giudice) proposta da Caprioglio Roberto nato a Genova 8 maggio 1952.

Ritenuto che la ricusazione viene formulata nei confronti dei giudici componenti il collegio investito del procedimento penale in corso a carico di alcuni soggetti imputati per concorso nel reato di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare, con riferimento al fatto che l'identico collegio ha già emesso sentenza ai sensi dell'art. 444 e 448 codice di procedura penale nei confronti di un coimputato e così, secondo il ricusante, valutato sia pure *incidenter tantum* la posizione e conseguentemente la eventuale (cor)responsabilità di altro soggetto ancora da giudicare; che la Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 371, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata, ha osservato nella motivazione:

che «ciò che conta ai fini dell'integrità del giusto processo, è che il giudice del nuovo dibattimento non sia lo stesso che abbia preso parte al primo e che, per il peculiare atteggiarsi della fattispecie di concorso, abbia dovuto formarsi un convincimento non soltanto sul merito dell'azione penale svolta contro gli imputati ma anche, seppure incidentalmente, sul merito della posizione del terzo»;

che «la capacità di qualificazione che quel principio possiede trascende, a ben vedere, la particolare struttura dei reati a concorso necessario ed abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito intorno alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo»;

che la sentenza, pronunciata immediatamente secondo la previsione dell'art. 448 c.p.p., ha avuto come conseguenza necessaria la separazione dei processi a carico dei coimputati dello stesso reato, non «patteggianti» determinando una situazione analoga a quella esaminata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 371/96;

che la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta presuppone, a norma del secondo comma dell'art. 444 c.p.p., il previo esame da parte del giudice della non ricorrenza degli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;

che tale previo esame, indipendentemente dalla maggiore o minore diffusione della motivazione, pare implicare — almeno nella fattispecie di cui ci si occupa — anche una valutazione incidentale del merito dell'accusa mossa al coimputato dello stesso reato e non «patteggiante», essendo essa riferita sia pure sulla base degli atti a risultanze probatorie (quali le dichiarazioni di coimputati, la confessione di chi richiede l'applicazione della pena, i confronti, le dichiarazioni di persone informate sui fatti e simili) coinvolgenti oggettivamente, in quanto costituenti base e fondamento comune dell'accusa, la posizione processuale del ricusante, il quale dovrà in prosieguo essere giudicato dagli stessi magistrati sulla base (anche) delle dette risultanze in relazione alle quali in sede di applicazione della pena su richiesta è stata ritenuta la non applicabilità del citato art. 129 c.p.p., ed è stata pronunciata conseguentemente una sentenza equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1 c.p.p.);

che, secondo giurisprudenza costante, l'elencazione dei motivi di astensione e di ricusazione del giudizio è di stretta interpretazione e non consente estensioni analogiche;

che, pertanto, la questione anche se opinabile, non appare manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 e 24 della Costituzione ed è evidentemente rilevante ai fini della decisione sulla ricusazione, dovendosi qui applicare l'arte 34 c.p.p. nella formulazione che dovesse risultare dal giudizio della Corte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel reato, a giudicare altri coimputati del medesimo reato;

Sospende il procedimento di ricusazione in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

Dispone la notificazione della presente ordinanza al procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, ai magistrati ricusati, al ricusante Caprioglio Roberto ed al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 6 febbraio 1997.

Il presidente: GIRIBALDI

97C0948

N. 556

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi
sul ricorso proposto da Enel contro Gestor S.p.a.*

Imposte in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 03/1997 depositato il 2 gennaio 1997 avverso avv. accert. n. 314 — anno imp. 1995 da: Ente Nazionale Energia Elettrica, con sede secondaria in Napoli alla via P.E. Imbriani n. 42, assistita dal procuratore costituito dott. rag. Silvio Carotenuto, contro Gestor S.p.a., con sede legale in Roma, alla via dell'Esquilino n. 38 e sede amministrativa in Bari, al corso Alcide De Gasperi n. 268/B, assistita dal procuratore costituito avv. Pietro Di Benedetto.

F A T T O

Con atto depositato in data 2 gennaio 1997 l'ENEL S.p.a. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 10 ottobre 1996, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di L. 101.648.000, di cui L. 74.000.000 per occupazioni di condutture elettriche, L. 14.000.000 per soprattasse per tardivo pagamento ex art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 40507 del 15 novembre 1993, L. 17.640.000 per interessi di mora e L. 8.300 per notifica, al netto dell'importo di L. 4.000.000 (anziché di L. 4.250.000) già dalla società obbligata corrisposto, a titolo di Tosap per l'anno 1995, emesso dalla Gestor S.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione della Tosap per il comune di Francavilla Fontana.

Preliminarmente, la società ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Più specificamente, rilevava la prefata società che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale era stata conferita delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, con effetto a far tempo dal 1° gennaio 1994, in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, aveva stabilito che «per quanto riguarda la tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province la rideterminazione sarebbe dovuta avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi» ed ancora che «per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non avrebbero potuto superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigenti»; aggiungeva che, in applicazione della richiamata disposizione, era stato emanato il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale, in evidente violazione dell'art. 76 della Costituzione, nel determinare, agli artt. 46 e 47, i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo, non aveva rispettato i principi direttivi della legge delega, atteso che «la misura massima e minima della tassazione è stabilita in modo identico, per tutti i comuni e tutte le province senza tenere conto affatto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di pubblico servizio possono realizzare nei diversi territori interessati» ed ancora il limite del 50% delle misure massime di tassazione vigenti alla data del 31 dicembre 1993 «risulta superato di molto, tanto da comportare, nel caso specifico, un incremento di quasi 27 volte della tassa richiesta per l'anno 1995 dalla Gestor S.p.a. rispetto a quella dovuta e determinata nel 1993, senza, peraltro, che tale aumento possa trovare giustificazione in alcun modo nelle nuove occupazioni successivamente realizzate, in aggiunta a quelle prese a base per la tassazione nel 1993».

Gradatamente, nel merito, la società ricorrente eccepeva la «carezza di motivazione» e la illegittimità «ex art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993» per «omessa computazione dell'importo già corrisposto» nell'avviso impugnato.

Costituitasi in giudizio, la Gestor S.p.a. osservava come «l'intento del legislatore delegante fosse stato quello di introdurre una disciplina speciale per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo, distinta e separata dalla disciplina relativa alle occupazioni indicate dall'art. 38 del decreto legislativo n. 507/1993» con riferimento alle quali soltanto «troverebbe applicazione il criterio direttivo indicato al punto 1 della lett. b) dell'art. 4 della legge delega», laddove, per converso, il criterio direttivo per il legislatore delegato in tema di tassa di occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo è quello di cui al punto 2 della lett. b) del richiamato art. 4, che stabilisce unicamente di tener conto, nella «determinazione forfettaria» della tassa di che trattasi, di «parametri significativi»; gradatamente, nel merito, confermava la correttezza e la legittimità del proprio operato.

In sede di trattazione in pubblica udienza, entrambe le parti costituite esponevano e discutevano le proprie rispettive argomentazioni difensive.

DIRITTO

La soluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società ricorrente ha rilevanza per la decisione della controversia di merito (ovvero la norma contestata riguarda l'oggetto della controversia e la relativa questione è pregiudiziale e indispensabile per la decisione) e la stessa questione di legittimità costituzionale siccome prospettata può ritenersi non manifestamente infondata.

Vale, infatti, evidenziare che l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 delegava, tra l'altro, il Governo della Repubblica ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge, uno o più decreti legislativi, diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: «... b) spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi».

L'art. 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, emanato per la «revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale», ed avente a specifico oggetto «criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo», ai punti nn. 1 e 2 stabiliva che «1. — La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. 2. — La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione; b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione».

Orbene: è di tutta evidenza che il legislatore delegato, il quale pure all'art. 38 del decreto legislativo in commento e per la tipologia di occupazioni da quella norma previste si è puntualmente attenuto al criterio direttivo indicato dal richiamato punto 1 della lett. b) dell'art. 4 della legge delega, nel procedere alla individuazione dei criteri dai quali enucleare la determinazione delle tasse per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, ha, inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare la fattispecie in assoluta libertà e completa autonomia, così omettendo, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui ci occupano, in quanto base normativa in applicazione della quale è stato emesso l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento, di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.

Né può trascurarsi che la circolare della direzione centrale per la fiscalità locale in data 25 marzo 1994 ha di poi dettato, giusta legge delegata, i criteri concreti cui i comuni in sede regolamentare dovevano attenersi, precisando che gli importi siccome determinati alle richiamate lettere a) e b) del più volte citato art. 47 rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, non assoggettate ai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega.

Non può pertanto revocarsi in dubbio la necessità di esaminare e valutare se il legislatore delegato si sia o meno posto in contrasto con i rappresentati principi di cui alla legge delega e, pertanto, con l'art. 76, primo comma, della Costituzione, laddove ha ritenuto di attenersi, ed infatti si è attenuto, esclusivamente ad un criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente oltre ogni limite, siccome si evince *ictu oculi* dal confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche.

Per converso, non appare a questa Commissione che la legge delega, di assoluta chiarezza, possa lasciare e lasci spazio all'interprete, laddove, fissando i criteri di cui al più volte citato art. 1 ha stabilito dei principi di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio integrativo (ovvero quello dei c.d. «parametri significativi») l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere forfettaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto dei quindi innanzi esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione.

Ed a conferma, ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresì osservare come anche il criterio di cui al punto 3) della lett. b) dell'art. 4 della legge delega, in tema di tassa sui passi carrabili (criterio «certo»), sia evidentemente integrativo del principio, da ritenersi pertanto inequivocamente generale, di cui al precedente punto 1).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della Commissione per l'adempimento dei quindi innanzi indicati incumbenti.

Così deciso in Brindisi, in data 19 aprile 1997.

Il presidente: LISI

Il relatore: VIGORITA

N. 557

Ordinanza emessa il 24 agosto 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 luglio 1997) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Amato Giuseppina e l'Alleanza Assicurazioni S.p.a.

Processo civile - Astensione dei difensori dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Lamentata preclusione per il giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.C., art. 309).

(Cost., artt. 3, 97 e 101, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 12 luglio 1995.

F A T T O

Nella causa iscritta al n. 10663/1993 r.g., promossa da Amato nei confronti di Alleanza Assic., avente per oggetto determinazione di canone *ex art. n. 45 legge n. 392/1978*, all'udienza del 12 luglio 1995 (fissata — con ordinanza 14 marzo 1995 — per discussione «sulla CTU e sulle CTP» come previsto dal precedente istruttore), si è verificata la seguente situazione:

il procuratore della resistente ha dichiarato di astenersi;

il procuratore della ricorrente, «poiché il collega si astiene», ha quindi dichiarato anch'egli di astenersi.

Il pretore, dunque, deve ora decidere quale effetto processuale far discendere da siffatte dichiarazioni, non accompagnate da alcuna istanza processuale.

D I R I T T O

L'art. 309 del c.p.c. prevede che, in caso di mancata comparizione delle parti ad una udienza successiva alla prima, debba applicarsi l'art. 181, comma primo del c.p.c., ossia debba disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.

La *ratio* di tale norma appare evidente: indipendentemente dalla scarsità delle risorse riservate al «servizio giustizia», è assolutamente impensabile che una controversia, nella quale le parti non svolgano attività processuale alcuna, possa restare sul ruolo, sicché essa passa nello stato di quiescenza.

La ricordata norma, peraltro, fa discendere i propri effetti unicamente dalla mancata presentazione delle parti (*id est*, dei loro procuratori) ad una udienza, e non anche alla mera presenza fisica di esse, non contestualmente accompagnata, però, da alcuna istanza o attività processuale.

Non appare qui rilevante approfondire la legittimità dell'adesione allo «sciopero» da parte del procuratore della ricorrente Amato, apparentemente collegata al mero fatto che alla protesta aderisse il procuratore della resistente.

Tuttavia, dovendosi escludere che la mera dichiarazione di adesione ad uno sciopero (il quale peraltro non risulta conforme — ad esempio per la mancanza del congruo preavviso di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990 — alla disciplina vigente per i lavoratori dipendenti) rivesta i connotati di «attività processuale», tanto più in quanto non accompagnata neppure dalla richiesta, ad esempio, di rinvio per gli stessi incumbenti, e dovendosi però anche escludere che, formalmente, ricorra il presupposto della mancata comparizione delle parti di cui all'art. 309 del c.p.c., risulta così evidente che, alla stregua di una interpretazione meramente letterale della ridetta norma, il pretore non può, allo stato, ordinare la cancellazione dal ruolo.

Ma allora, deve fondatamente dubitarsi che tale impedimento alla cancellazione sia ragionevole e comunque conforme ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 101/2 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, va chiarito che la irragionevole disparità in fatto fra le identiche situazioni di mancanza di richieste o attività processuali derivanti dalla mancata comparizione delle parti, da un lato, e di mancanza di esse per astensione delle medesime parti dalla trattazione dell'udienza in adesione ad una protesta difforme dalla legge che pure dovrebbe regolarla, costituisce una incoerenza del sistema processuale priva di alcun fondamento logico, e comunque non rispondente ad alcun interesse pubblico.

Quanto all'art. 97 della Costituzione, appare evidente che una siffatta disposizione processuale impedisce il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, rendendo impossibile al giudice di organizzare opportunamente le (già scarse) risorse del proprio ufficio, dovendo, come non di rado si è verificato, disporre brevi rinvii in vista del proclamato termine della protesta, per poi disporre altri a seguito della imprevista sua proroga, e ledendo così il pari diritto di sollecita trattazione del processo di altre parti, i cui procuratori non siansi astenuti.

Quanto all'art. 101, comma secondo, della Costituzione, risulta evidente che l'art. 309 del c.p.c., nella sua vigente formulazione, in realtà consente alle parti di disporre, senza alcun controllo possibile da parte del giudice, dei tempi e dei modi del processo (il quale, ancorché fondato sull'impulso di parte, lo è tuttavia sol per ciò che attiene alla sua proposizione e alla offerta delle prove, non certo per la direzione del suo svolgimento che, dall'art. 175 del c.p.c., è da ritenersi riservata all'istruttore). Dunque, l'art. 309 del c.p.c. in realtà non disciplina che apparentemente gli effetti dell'inerzia processuale delle parti, rimettendoli interamente ed esclusivamente al diritto potestativo incontrollabile delle parti e dei loro procuratori.

La questione della illegittimità costituzionale dell'art. 309 del c.p.c., appare rilevante ai fini del decidere poiché, qualora codesta onorevole Corte decidesse nel senso della illegittimità, il pretore dovrebbe limitarsi ad ordinare la cancellazione dal ruolo, mentre in caso contrario resterebbe aperta ogni ulteriore deliberazione.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 11 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 del c.p.c. nella parte in cui tale norma, malgrado l'astensione (attuata in difformità dalle prescrizioni e modalità di cui alla legge n. 146/1990) dei procuratori comparsi, presentatisi in udienza al solo scopo di far constare la propria adesione alla protesta, senza svolgere alcuna altra istanza né attività processuale, impedisce al giudice di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo; in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 97 e 101, comma secondo, della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare per la irragionevolezza della situazione che ne discende, per il pregiudizio che tale norma determina al buon andamento degli uffici giudiziari, per la concreta sottoposizione del giudice non solo alla legge bensì pure alla discrezionale determinazione dei procuratori delle parti;

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori.

Milano, addì 24 agosto 1995.

Il pretore: PERTILE

N. 558

Ordinanza emessa il 24 agosto 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 luglio 1997) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Marelli Motori S.r.l. e F.lli Miorini Metalli S.p.a.

Processo civile - Poteri del difensore - Possibilità di farsi sostituire mediante delega orale anziché scritta - Disparità di trattamento per la parte - Violazione del diritto di difesa.

Processo civile - Astensione dei difensori dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Lamentata preclusione per il giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

Processo civile - Astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria e conseguente omesso deposito del fascicolo di parte - Ritenuta equiparazione di tale astensione all'ipotesi di rinuncia al mandato - Mancata previsione della possibilità per la parte di depositare il proprio fascicolo o della possibilità per il giudice di assegnare un termine successivo all'udienza di discussione per consentire il deposito di detto fascicolo - Violazione del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra le parti - Iniziativa economica privata in contrasto con il diritto di difesa.

(C.P.C. artt. 84, 85 e 169, comma 2, 309).

(Cost., artt. 3, 24, 41, secondo comma, 97, e 101, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 16 maggio 1995.

F A T T O

Nella causa iscritta al n. 36371/1992 r.g., promossa da Marelli Motori S.r.l. nei confronti di Miorini Metalli S.r.l., avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo all'udienza del 16 maggio 1995 (fissata, con ordinanza 27 marzo 1995, per l'esame di una appostazione a verbale, nonché proveniente da rinvio, disposto all'udienza 4 novembre 1993 dal precedente istruttore, per precisazione delle conclusioni e per assegnazione a sentenza), si è verificata la seguente situazione:

comparivano l'avv. D. Casponi, dichiaratasi delegata dall'avv. Aurea, per l'opposta, ancorché sprovvista di delega scritta, e l'avv. Benfatto, il quale dichiarava di sostituire l'avv. Verdirame, per l'opponente, ancorché sprovvisto di delega scritta;

entrambi i sostituti di cui sopra, dichiaravano di «aderire all'astensione delle udienze in ottemperanza (sic) al deliberato del CNF».

D I R I T T O

Sorgono dunque tre ordini di questioni di costituzionalità.

Anzitutto, deve dubitarsi della costituzionalità dell'art. 84 del c.p.c. nella parte in cui consente la sostituzione del procuratore della parte mediante delega orale da quest'ultimo conferita, e ciò in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Infatti, poiché la norma in esame va interpretata, come appare doveroso alla luce della prassi *ab immemorabile* instauratasi negli uffici giudiziari italiani, nel senso sopra prospettato, appare allora inevitabile concludere che la disciplina che ne risulta è del tutto irragionevole. Essa infatti introduce una incomprensibile ed ingiustificata disparità tra la parte sostanziale (la quale deve sempre conferire la procura per iscritto), da un canto, e, dall'altro, il suo procuratore (che invece può, senza neppure consultare la parte, affidare la sostituzione in udienza a qualsivoglia procuratore), senza che tale disparità sia sorretta da apprezzabili ragioni e senza che comunque possa affermarsene la corrispondenza all'interesse della parte medesima.

Ancor più irragionevole tale norma, secondo l'interpretazione assolutamente maggioritaria (e costituente perciò diritto vivente), risulta essere alla luce della differente espressa prescrizione di cui all'art. 108 disp. att. del c.p.c., laddove viene imposto, per il caso di prova delegata, che il procuratore del luogo, incaricato dal procuratore della parte di assistere all'assunzione della prova delegata, debba essere munito di procura scritta.

Orbene, se la sostituzione in questa ipotesi risulta sicuramente giustificata dal semplice rilievo della distanza fra il luogo ove il procuratore della parte esercita la professione e quello ove la prova deve essere assunta, e se in tale caso (di intrinseca opportunità del potere di farsi sostituire) la legge esige comunque un atto scritto di delega, vieppiù irragionevole risulta la disparità riservata alla sostituzione orale nell'ambito della medesima circoscrizione di tribunale.

Per le stesse ragioni, deve ritenersi che la menzionata norma contrasti pure coll'art. 24 della Costituzione, laddove non consente alla parte di esercitare il suo diritto inviolabile alla difesa tecnica (comprensivo della esatta individuazione del sostituto) mediante il procuratore che, *intuitu personae*, aveva deciso di incaricare di seguire la controversia.

Né potrebbe pervenirsi a diversa conclusione obiettando, come talora accade, che la parte ha comunque conferito al difensore un eventuale potere di «farsi sostituire» senza che però risulti specificamente indicato il nome del sostituto (e la necessità di procura scritta non è evidentemente soddisfatta dalla individuazione di questo *per relationem* ad una scelta orale). Peraltro, nella specie, nel fascicolo d'ufficio non si rinvencono né i fascicoli di parte né la copia per l'ufficio della citazione, sicché neppure può valutarsi il contenuto della eventuale procura conferita dall'opponente.

Sulla rilevanza di tale questione, reputa il pretore che, qualora la asserita sostituzione per «deleghe orali» venisse riconosciuta costituzionalmente illegittima da codesta onorevole Corte, ne scaturirebbe agevolmente l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo, giacché né le parti né i loro difensori sono comparsi all'udienza 16 maggio 1995, salve le conclusioni che seguono.

In secondo luogo, ove fosse possibile superare i dubbi sopra illustrati, e qualora quindi la denunciata norma non venisse dichiarata incostituzionale nei sensi sopra sintetizzati, sorgerebbe la subordinata questione della legittimità costituzionale dell'art. 309 del c.p.c.

Infatti, l'art. 309 del c.p.c. prevede che, in caso di mancata comparizione delle parti ad una udienza successiva alla prima, debba applicarsi l'art. 181, comma primo del c.p.c., ossia debba disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.

La *ratio* di tale norma appare evidente: indipendentemente dalla scarsità delle risorse riservate al «servizio giustizia»; è assolutamente impensabile che una controversia, nella quale le parti non svolgano attività processuale alcuna, possa restare sul ruolo, sicché essa passa nello stato di quiescenza.

La ricordata norma, peraltro, fa discendere i propri effetti unicamente dalla mancata presentazione delle parti (*id est*, dei loro procuratori) ad una udienza, e non anche dalla mera presenza fisica di esse, non contestualmente accompagnata, però, da alcuna istanza o attività processuale.

Ora, dovendosi escludere che la mera dichiarazione di adesione ad uno sciopero (peraltro non conforme — ad esempio per la mancanza del congruo preavviso di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990 — alla disciplina vigente per i lavoratori dipendenti) rivesta i connotati di «attività processuale», tanto più in quanto non accompagnata neppure dalla richiesta, ad esempio, di rinvio per gli stessi incumbenti, e dovendosi però anche escludere che, formalmente, ricorra il presupposto della mancata comparizione delle parti di cui all'art. 309 del c.p.c., risulta così evidente che, alla stregua di una interpretazione meramente letterale della ridetta norma, il pretore non può, allo stato, ordinare la cancellazione dal ruolo.

Nondimeno, deve dubitarsi che tale impedimento alla cancellazione sia ragionevole e comunque conforme ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 101/2 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, va ripetuto che la irragionevole disparità in fatto fra le identiche situazioni di mancanza di richieste o attività processuali derivanti dalla mancata comparizione delle parti, da un lato, e di mancanza di esse per astensione delle medesime parti dalla trattazione dell'udienza in adesione ad una protesta difforme dalla legge che pure dovrebbe regolarla, costituisce una incoerenza del sistema processuale priva di alcun fondamento logico, e comunque non rispondente ad alcun interesse pubblico.

Quanto all'art. 97 della Costituzione, appare evidente che una siffatta disposizione processuale impedisce il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, rendendo impossibile al giudice di organizzare opportunamente le (già scarse) risorse del proprio ufficio, dovendo, come non di rado si è verificato, disporre brevi rinvii in vista della proclamato termine della protesta, per poi disporre altri a seguito della imprevista sua proroga, e ledendo così il pari diritto di sollecita trattazione del processo di altre parti, i cui procuratori non siansi astenuti.

Quanto all'art. 101, comma secondo, della Costituzione, risulta evidente che l'art. 309 del c.p.c., nella sua vigente formulazione, in realtà consente alle parti di disporre, senza alcun controllo possibile da parte del giudice,

dei tempi e dei modi del processo (il quale, ancorché fondato sull'impulso di parte, lo è tuttavia sol per ciò che attiene alla sua proposizione e alla offerta delle prove, non certo per la direzione del suo svolgimento che, dall'art. 175 del c.p.c., è da ritenersi riservata all'istruttore). Dunque, l'art. 309 del c.p.c. in realtà non disciplina che apparentemente gli effetti dell'inerzia processuale delle parti, rimettendoli interamente ed esclusivamente al diritto potestativo incontrollabile delle parti e dei loro procuratori.

La questione della illegittimità costituzionale dell'art. 309 del c.p.c., appare rilevante ai fini del decidere poiché, qualora codesta onorevole Corte decidesse nel senso della illegittimità, il pretore dovrebbe limitarsi ad ordinare la cancellazione dal ruolo, mentre in caso contrario resterebbe aperta ogni ulteriore deliberazione, con particolare riferimento alla questione di seguito affrontata.

Invero, se fosse superato anche il secondo dubbio di costituzionalità, rimarrebbe da esaminare la ulteriormente subordinata questione dell'efficacia processuale della dichiarazione di astensione, riferita, si badi, ai sostituti, e non ai procuratori sostituiti.

Sarebbe da rilevare, per vero, che difettando la delega scritta, neppure è possibile accertare se i sostituiti avessero eventualmente delegato i sostituti proprio a dichiarare l'astensione di essi procuratori, oltre a quella dei sostituti medesimi.

Ma, dandosi appunto per implicito che tale fosse il contenuto della delega orale (laddove, ripetesi, potesse questa stimarsi efficace processualmente), resta il fatto che la astensione, dichiarata senza alcun'altra istanza delle parti e comunque in assenza di qualsivoglia concreta attività processuale, rende problematica la sua sussunzione in qualche specifica categoria di atto processuale.

Ebbene, la causa era fissata, oltre che per gli incumbenti stabiliti coll'ordinanza 27 marzo 1995, anche per precisazione delle conclusioni e contestuale assegnazione a sentenza, come disposto dal pretore coll'ordinanza pronunciata all'udienza 4 novembre 1993.

Nessuna delle parti ha però depositato il proprio fascicolo, sicché, superato eventualmente il dubbio circa l'art. 84 del c.p.c., la causa dovrebbe essere trattenuta a sentenza senza ulteriore dilazione.

La scelta dei procuratori sostituiti, ossia di non depositare i propri fascicoli, è del tutto legittima, posto che nel vigente ordinamento (artt. 169, 115 del c.p.c., e 111 disp. att. del c.p.c.) ogni parte è libera di omettere la restituzione dei documenti, nonché dello stesso proprio fascicolo, prima dell'udienza di discussione (Cass. I, 5 dicembre 1992, n. 12947), esponendosi così liberamente alle conseguenze circa la valutazione delle prove raccolte (e non fornite), in quanto nessun legittimo impedimento risulta ravvisabile rispetto alla omissione dei procuratori delle parti.

Non può infatti dimenticarsi che la proclamata astensione dalle udienze, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sua legittimità alla luce della legge n. 146/1990, concerneva appunto ed esclusivamente l'attività di udienza, laddove il deposito del fascicolo di parte ben può avvenire anche in cancelleria, entro la data dell'udienza di discussione.

In altri termini, l'omesso (legittimo e libero) deposito del fascicolo comporta soltanto la conseguenza che, dei documenti ed atti ivi eventualmente contenuti, dei quali non esista copia nel fascicolo di ufficio, non si potrà tenere conto alcuno.

Si pone però il problema se, per converso, vi sia o no la possibilità di decidere la causa senza consentire alla parte, il cui procuratore si era astenuto dall'attività di udienza (ché a ciò solo risulta circoscritta la forma di protesta attuata dagli avvocati in questo periodo) di depositare il proprio fascicolo.

Per vero, tale dubbio andrebbe, allo stato della legislazione, risolto in senso negativo, in quanto nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice, in sede di discussione della causa, di autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte in un termine fissato allo scopo (Cass. II, 28 gennaio 1987, n. 791).

Neppure poteva disporsi, del resto, oltretutto in mancanza di istanze in tal senso, il rinvio dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 115 disp. att. del c.p.c., posto che non si reputa possibile di qualificare come grave impedimento quello opposto dalle parti presenti alla discussione e all'assegnazione a sentenza.

Deve dunque confermarsi che quella del difensore astenutosi (di non depositare il proprio fascicolo) sia solo una libera scelta, e perciò stesso priva dei caratteri tipici del grave impedimento (il quale deve sempre trovare fonte in un fatto non riconducibile alla volizione e libera determinazione del soggetto che lo invoca). Volontaria omissione, dunque, non suscettiva di impedire il verificarsi degli effetti che la legge fa discendere dal mancato compimento dell'attività medesima.

Per meglio individuare gli effetti ricondotti dalla legge processuale vigente a quel tipo di inerzia, occorre applicare, a parere del giudicante, la disciplina della rinuncia al mandato (a difendere tecnicamente la parte assistita), posto che di tale rinuncia, ancorché temporanea e da particolari ragioni motivata, la condotta omissiva del procuratore assume tutti i connotati obiettivi.

L'art. 85 del c.p.c., al riguardo, prescrive che la rinuncia alla procura sia priva di effetto, per le altre parti del processo (almeno sino alla sostituzione del procuratore rinunciante al mandato).

Tale norma non impone, dunque, al giudice di verificare che la parte sostanziale, abbia avuto preventiva e tempestiva notizia della astensione del proprio procuratore (ossia, della temporanea rinuncia al mandato a costui conferito), e quindi che essa abbia potuto ponderare l'opportunità eventuale di provvedere diversamente alla propria difesa.

Da ciò discende, nell'opinione di questo giudice, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 85 del c.p.c. per contrasto cogli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, impedendo al giudice di verificare che la parte sostanziale nulla eccipisca sulla libera scelta del proprio difensore astensionista o comunque consentendo che anche l'astensione dall'espletamento (nel corso dell'udienza) del mandato difensivo per libera scelta del procuratore resti inefficace rispetto alle altre parti costituite, viola l'art. 3 della Costituzione (in quanto lede l'eguaglianza tra cittadini i cui procuratori non si astengano dall'udienza e cittadini i cui procuratori si astengano, rimettendo sostanzialmente al procuratore il grado di tutela della dignità della parte); l'art. 24 della Costituzione (in quanto, pur essendo la difesa nel processo qualificata come diritto inviolabile di tutti i soggetti, la sua concreta realizzazione viene invece rimessa alla discrezionale ed incontrollabile scelta del procuratore ritualmente investito di mandato difensivo); 41 della Costituzione (nella parte in cui consente che l'iniziativa economica del professionista intellettuale, alla cui opera le parti del processo debbono normalmente ricorrere, possa svolgersi in contrasto col'utilità sociale e colla libertà e dignità del mandante).

Quanto al parametro costituzionale rappresentato dall'art. 3, mette conto individuare a quale generale canone di coerenza dell'ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 204/1982), da intendersi (oltre che in riferimento al profilo formale) anche sotto il profilo sostanziale, *id est* di contenuto della legge) appare collegata la denunciata violazione.

Reputa in proposito il pretore che la norma sospettata di incostituzionalità determini una disparità di fatto che incide, e gravemente, sull'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla difesa e alla prova), rendendo così rilevante (Corte costituzionale nn. 193/1973, 131/1979, 21/1961, 80/1966) la incongruenza del sistema normativo che ne riverbera, sia pure solo in via di mero fatto.

Tale fattispece, dunque, si sottrae alla valutazione relazionale, ossia non necessita dell'individuazione di altra norma ordinaria costituente il cd. *tertium genus comparationis* (*ex multis*: Corte costituzionale nn. 618/1987, 166/1982).

La disparità e la irragionevolezza che se ne inferisce, consiste invero nel mero fatto dell'identico trattamento normativo di ipotesi fattuali radicalmente differenti, come quelle innanzi illustrate. Altrettanto è da dirsi per la diversa possibilità per gli interessati (a seconda che i rispettivi procuratori aderiscano o non aderiscano alla protesta) di partecipare all'esito del giudizio, che appunto si svolgerebbe in condizioni diseguali senza che ciò appaia giustificato da gravi motivi razionalmente inscrivibili nel pubblico interesse (Corte costituzionale, sentenza n. 2/1974).

Ché se, poi, si ritenesse insussistente tale irragionevole disparità, verrebbe allora in considerazione la sospetta incostituzionalità dell'art. 85 del c.p.c. *tout court* nella parte in cui non riconosce efficacia alla rinuncia al mandato difensivo, senza tener conto che di tale rinuncia sia stata data tempestiva notizia alla parte prima dell'udienza in cui la rinuncia medesima viene dichiarata.

In tal caso, invero, rimanendo esclusa, per il giudice, la possibilità di valutare se la parte sia stata posta per tempo in condizione di provvedere alla sostituzione del rinunciante, ed indipendentemente da ogni conseguenza contrattuale nei rapporti interni fra difensore e assistito, risulta preclusa pure la possibilità di disporre un rinvio, anche breve, per permettere alla parte di esplicitare in concreto le proprie difese. In tal caso, il *tertium genus comparationis* risulta essere la disciplina dettata per il caso di morte o impedimento del procuratore (art. 301 del c.p.c.), norma che, per converso, assicura comunque alla parte la possibilità di tener fermo il processo sino ad ulteriore impulso.

Passando ad una breve disamina del parametro di cui all'art. 24 della Costituzione, si osserva solo che, pacificamente, tale norma fondamentale garantisce non solo il diritto alla difesa tecnica, bensì pure quello all'autodifesa, e quello alla prova. Orbene, a parere del giudice, la esistenza di tali principi impone di fondatamente dubitare della costituzionalità di una norma che, pel semplice fatto di una protesta del difensore che in nulla impinge i rapporti col proprio assistito, preclude alla parte di svolgere da sé quella semplice attività che si risolve nel deposito del fascicolo contenente gli atti a suo tempo già redatti dal difensore tecnico, e i documenti sui quali si fonda la prova delle proprie ragioni (si deve qui ricordare che, a sensi dell'art. 66 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, agli avvocati e procuratori è fatto divieto di rifiutare la restituzione degli atti della causa, nonché delle scrit-

ture ricevute dal cliente, financo in caso di mancato pagamento degli onorari, sicché è da affermare che la parte sarebbe comunque legittimata a rientrarne in possesso malgrado la dichiarata adesione all'astensione per protesta collettiva).

Infine, in ordine alla violazione dell'art. n. 41/2 della Costituzione, se è vero che, nell'opinione generale il limite del danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana va riferito specialmente alle situazioni soggettive dei lavoratori dipendenti dell'imprenditore, nondimeno appare chiaro che, per la testuale estensione della norma, essa non può non riverberare anche sui rapporti fra il professionista ed i soggetti che, per legge, della sua opera debbono indefettibilmente valersi per veder realizzato un altro loro diritto costituzionalmente proclamato.

Analoghe considerazioni debbono essere, da ultimo, svolte in riferimento all'art. 169/2 del c.p.c., nella parte in cui, secondo l'interpretazione costante del giudice di legittimità, che costituisce quindi il cd. diritto vivente, vieta la fissazione di un termine, successivo all'udienza di discussione, per consentire il deposito del fascicolo non depositato in tale circostanza, senza distinguere tra le diverse possibili ragioni del mancato deposito (ossia, senza distinguere fra l'atto di protesta collettiva attuato da uno soltanto dei procuratori delle parti costituite e ogni altro caso di mancato deposito).

La questione della illegittimità costituzionale degli artt. 85 e 169/2 del c.p.c. appare rilevante ai fini del decidere poiché, qualora codesta onorevole Corte decidesse nel senso della illegittimità di anche una sola delle due norme denunciate, il pretore dovrebbe assegnare, alla parte il cui procuratore si astenne, un termine onde consentirle di depositare il proprio fascicolo, ovvero di effettuare ogni miglior valutazione del caso.

Qualora invece la norma non venisse giudicata costituzionalmente illegittima, il pretore, senza fissare alcuna altra udienza, si dovrebbe verosimilmente limitare a decidere allo stato degli atti.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 11 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84 del c.p.c.; e, subordinatamente, dell'art. 309 del c.p.c.; e, in via ulteriormente subordinata, degli artt. 85 e 169, comma secondo del c.p.c.; nella parte in cui tali norme, rispettivamente:

quanto all'art. 84 del c.p.c., consente al procuratore di farsi sostituire mediante delega orale anziché scritta;

quanto all'art. 309 del c.p.c., impedisce al giudice di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per la semplice presenza all'udienza delle parti o dei loro procuratori, ancorché costoro non svolgano alcuna istanza né esplicino qualsivoglia attività processuale;

quanto agli artt. 85 e 169/2 del c.p.c., allorché la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore che, aderendo ad una manifestazione collettiva di protesta, abbia rinunciato temporaneamente al proprio mandato e si sia comunque astenuto dal depositare il proprio fascicolo all'udienza di discussione della causa, non consentono alla parte di depositare personalmente il proprio fascicolo, o comunque precludono al giudice la fissazione di un termine perché la parte ridetta possa provvedere, anche dopo l'udienza di discussione, al deposito del proprio fascicolo;

In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati, rispettivamente:

dagli artt. 3 e 24 della Costituzione (per l'art. 84 del c.p.c.);

dagli artt. 3, 97 e 101/2 della Costituzione (per l'art. 309 del c.p.c.);

dagli artt. 3, 24 e 41/2 della Costituzione (per gli artt. 85 e 169/2 del c.p.c.),

per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare per la lesione della pari eguaglianza e dignità dei cittadini, per la lesione del diritto alla difesa, perché tali norme ordinarie consentono l'esercizio della iniziativa economica da parte del professionista intellettuale in modo tale da pregiudicare l'interesse del proprio rappresentato e difeso, nonché la libertà e dignità di questi;

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori.

Milano, addì 24 agosto 1995.

Il pretore: PERTILE

N. 559

Ordinanza emessa il 24 agosto 1995, (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 luglio 1997) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la ditta Alberici Domenico e Croci s.n.c.

Processo civile - Astensione dei difensori dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Lamentata preclusione per il giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.C., art. 309).

(Cost., artt. 3, 97 e 101, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 9 maggio 1995.

F A T T O

Nella causa iscritta al n. 15097/1994 r.g., promossa da Alberici nei confronti di Croci s.n.c., avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, all'udienza del 9 maggio 1995 (fissata, con ordinanza 28 marzo 1995, per «trattazione» dal precedente istruttore), si è verificata la seguente situazione:

il procuratore dell'opponente non è comparso;

il dott. proc. S. Baccherini, difensore dell'opposta ditta Croci s.n.c., è comparso e, dopo che il pretore, ai sensi dell'art. 62 disp. att. c.p.c., aveva invitato a precisare le conclusioni, s'è limitato a dichiarare che aderiva allo «sciopero decretato dall'Ordine nazionale forense», invocando poi, a sostegno della propria dichiarazione, la norma costituzionale che «decreta» il diritto di sciopero.

Il pretore, dunque, deve ora decidere quale effetto processuale far discendere da una siffatta dichiarazione, non accompagnata da alcuna istanza processuale.

D I R I T T O

L'art. 309 c.p.c. prevede che, in caso di mancata comparizione delle parti ad una udienza successiva alla prima, debba applicarsi l'art. 181, comma primo del c.p.c., ossia debba disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.

La *ratio* di tale norma appare evidente: indipendentemente dalla scarsità delle risorse riservate al «servizio giustizia»; è assolutamente impensabile che una controversia, nella quale le parti non svolgano attività processuale alcuna, possa restare sul ruolo, sicché essa passa nello stato di quiescenza.

La ricordata norma, peraltro, fa discendere i propri effetti unicamente dalla mancata presentazione delle parti (*id est*, dei loro procuratori) ad una udienza, e non anche dalla mera presenza fisica di esse, non contestualmente accompagnata, però, da alcuna istanza o attività processuale.

Ora, dovendosi escludere che la mera dichiarazione di adesione ad uno sciopero (peraltro non conforme — ad esempio per la mancanza del congruo preavviso di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990 — alla disciplina vigente per i lavoratori dipendenti) rivesta i connotati di «attività processuale», tanto più in quanto non accompagnata neppure dalla richiesta, ad esempio, di rinvio per gli stessi incombenti, e dovendosi però anche escludere che, formalmente, ricorra il presupposto della mancata comparizione delle parti di cui all'art. 309 c.p.c., risulta così evidente che, alla stregua di una interpretazione meramente letterale della ridetta norma, il pretore non può, allo stato, ordinare la cancellazione dal ruolo.

Nondimeno, deve dubitarsi che tale impedimento alla cancellazione sia ragionevole e comunque conforme ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 97 e 101/2 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, va ripetuto che la irragionevole disparità in fatto fra le identiche situazioni di mancanza di richieste o attività processuali derivanti dalla mancata comparizione delle parti, da un lato, e di mancanza di esse per astensione delle medesime parti dalla trattazione dell'udienza in adesione ad una protesta difforme dalla legge che pure dovrebbe regolarla, costituisce una incoerenza del sistema processuale priva di alcun fondamento logico, e comunque non rispondente ad alcun interesse pubblico.

Quanto all'art. 97 della Costituzione, appare evidente che una siffatta disposizione processuale impedisce il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, rendendo impossibile al giudice di organizzare opportunamente le (già scarse) risorse del proprio ufficio, dovendo, come non di rado si è verificato, disporre brevi rinvii in vista del proclamato termine della protesta, per poi disporne altri a seguito della imprevista sua proroga, e ledendo così il pari diritto di sollecita trattazione del processo di altre parti, i cui procuratori non siansi astenuti.

Quanto all'art. 101, comma secondo, della Costituzione, risulta evidente che l'art. 309 c.p.c., nella sua vigente formulazione, in realtà consente alle parti di disporre, senza alcun controllo possibile da parte del giudice, dei tempi e dei modi del processo (il quale, ancorché fondato sull'impulso di parte, lo è tuttavia solo per ciò che attiene alla sua proposizione e alla offerta delle prove, non certo per la direzione del suo svolgimento che, dall'art. 175 c.p.c., è da ritenersi riservata all'istruttore). Dunque, l'art. 309 c.p.c. in realtà non disciplina che apparentemente gli effetti dell'inerzia processuale delle parti, rimettendoli interamente ed esclusivamente al diritto potestativo incontrollabile delle parti e dei loro procuratori.

La questione della illegittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., appare rilevante ai fini del decidere poiché, qualora codesta onorevole Corte decidesse nel senso della illegittimità, il pretore dovrebbe limitarsi ad ordinare la cancellazione dal ruolo, mentre in caso contrario resterebbe aperta ogni ulteriore delibazione.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, e 11 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c. nella parte in cui tale norma, malgrado l'astensione (attuata in difformità dalle prescrizioni e modalità di cui alla legge n. 146/1990) dell'unico procuratore comparso, presentatosi in udienza al solo scopo di far constare la propria adesione alla protesta, senza svolgere alcuna altra istanza né attività processuale, impedisce al giudice di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo; in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 97 e 101, comma secondo, della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare per la irragionevolezza della situazione che ne discende, per il pregiudizio che tale norma determina al buon andamento degli uffici giudiziari, per la concreta sottoposizione del giudice non solo alla legge bensì pure alla discrezionale determinazione dei procuratori delle parti;

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori.

Milano, addì 24 agosto 1995

Il pretore: PERTILE

N. 560

*Ordinanza emessa il 24 agosto 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 luglio 1997)
dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Campoccia Salvatore e Frassini Giacomo ed altra*

Processo civile - Assunzione dei mezzi di prova - Mancata assunzione delle prove orali a causa di astensione del difensore dall'attività di udienza per adesione a protesta di categoria - Dedotta inconfigurabilità dell'astensione come legittimo impedimento - Lamentata preclusione per il giudice di dichiarare la decadenza dal diritto delle parti di assunzione di dette prove - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e di indipendenza ed imparzialità del giudice.

(C.P.C. artt. 208 e 104, comma 2).

(Cost., artt. 3, 97 e 101, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 17 maggio 1995.

F A T T O

Nella causa iscritta al n. 2815/1994 r.g., promossa da Campoccia nei confronti di Frassini, Alpi Assic., Generali Assic., avente per oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale, all'udienza del 17 maggio 1995 (fissata — con ordinanza 28 febbraio 1995 — per l'escussione di testi), si è verificata la seguente situazione:

l'avv. Vecchio, procuratore dell'attore (contumaci essendo i tre convenuti citati in riassunzione), ha dichiarato di aderire «allo sciopero proclamato dal CNF».

Il pretore, ravvisando la preliminare necessità di vagliare la questione di legittimità costituzionale delle norme sulle quali il procuratore predetto riteneva di fondare la sua mancanza di altre istanze, l'invitava a precisare le norme invocate.

L'avv. Vecchio si limitava a dichiarare «aderisco allo sciopero proclamato dal CNF e pertanto mi astengo».

Il pretore si trova quindi nella necessità di decidere se l'attore sia o no decaduto dall'assunzione delle prove orali dedotte in citazione (coi testi Cadente, Elicona, leg. rappr. carr. Bianchi), ed eventualmente di rifissare altra udienza per la loro escussione, ovvero di fissare udienza di precisazione delle conclusioni.

D I R I T T O

Pare opportuno muovere dall'inquadramento della manifestazione di protesta forense, addotta dal procuratore attore a sostegno della propria mancanza di qualsivoglia richiesta, inclusa quella di rinvio dell'udienza.

Ancorchè variamente definita dagli stessi interessati, la manifestazione di protesta in questo periodo attuata dagli avvocati e procuratori non pare potersi far rientrare nella nozione di sciopero, sia pure latamente accolta.

È pur vero che taluno ha ritenuto di invocare, in favore della riconducibilità della protesta in corso a quella nozione, la pronuncia (8-17 luglio 1975, n. 222) della Corte costituzionale, sebbene resa in una particolarissima fattispecie, e per giunta ai soli fini penalistici. In tale risalente pronuncia, la Corte, in relazione ad una manifestazione di protesta da parte di esercenti di piccole aziende industriali o commerciali, aveva affermato la illegittimità costituzionale dell'art. 506 cp, dando al contempo una nozione ampia di sciopero, nella quale appunto poter sussumere anche la sospensione del lavoro realizzata dai piccoli esercenti, privi di dipendenti.

In contrario si deve peraltro notare che, da ultimo, proprio la stessa Corte costituzionale, colla sentenza 23-31 marzo 1994, n. 114, ha definito più volte come «manifestazioni di protesta», «forme di protesta collettiva che, al pari dello sciopero (da cui pertanto vanno necessariamente distinte, N.d.E.) sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni che assumono, come quella giurisdizionale, un risalto primario nell'ordinamento dello Stato» le astensioni dall'attività di udienza poste in essere dai difensori, univocamente quindi escludendo dalla nozione, per quanto ampia, di sciopero, la manifestazione di cui si tratta.

Del resto, reputa il pretore che sia particolarmente puntuale e condivisibile la ricostruzione operata, sulla questione, da Cass. II 15 settembre 1965, n. 2009, laddove così si argomentava: «è universalmente ammesso,

invero, che il diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 Cost. è un istituto esclusivamente proprio del rapporto di lavoro subordinato, e non ha alcuna possibilità di applicazione nel campo del lavoro autonomo in generale, e delle professioni intellettuali in particolare.

I c.d. scioperi dei liberi professionisti non costituiscono punto esercizio del diritto di cui all'art. 40 Cost, che non compete ai liberi professionisti, ma costituiscono mere astensioni collettive dell'attività professionale, compiute, per il conseguimento di determinati scopi collettivi, nell'esercizio del diritto (di libertà) che ha ogni cittadino di astenersi da determinate attività cui egli non sia tenuto per legge.

Se così è, il mancato compimento di una determinata attività professionale, anche se cagionato da un c.d. sciopero di liberi professionisti, non può non produrre gli effetti che ad esso sono, secondo l'ordinamento, riconducibili.

In particolare, nel processo civile, il fatto che un difensore con procura di una parte si sia astenuto dal comparire in un'udienza a causa di un c.d. sciopero dei professionisti forensi non impedisce certo al giudice di emettere i provvedimenti che la legge stabilisce doversi emettere per effetto di quella mancata comparizione».

Dunque, la protesta in corso non può, ad avviso del giudicante, in alcun modo sussumersi entro l'istituto di cui all'art. 40 Cost. (dell'art. 35 Cost., richiamato dal procuratore dell'opposta, sfugge francamente la rilevanza ai fini presenti), chè altrimenti si porrebbe tra l'altro il problema della applicazione, ad essa dell'art. 8, comma 2 legge n. 146/1990, nella parte in cui prevede l'emanazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di altra autorità delegata), di una ordinanza di precettazione anche nei confronti di lavoratori autonomi, in ogni caso in cui si profili il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1 legge citata.

Nemmeno l'art. 41 Cost. (invocato da taluni aderenti all'agitazione), d'altro canto, pare atteggiarsi a legittimare la protesta in esame, dacché la libertà dell'iniziativa economica privata incontra pur sempre il limite dell'utile sociale, e comunque le è preclusa la possibilità di pregiudicare la libertà e la dignità umana, laddove appare evidente che, per forma, durata e modalità, la protesta in corso arreca gravissimo pregiudizio alle ragioni delle parti sostanziali, non dovendosi in proposito dimenticare che funzione immediata ed essenziale del processo (civile) è quella, e solo quella, di regolare gli interessi delle parti litiganti.

Peraltro, si osserva che la situazione verificatasi in questi mesi, ha esattamente realizzato il pericolo paventato proprio nella sentenza n. 114/1994 di codesta onorevole Corte, ossia si è verificata in concreto «la paralisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente grave compromissione di fondamentali principi che il costituente ha inteso affermare». E, se ciò è avvenuto senza che quello stesso legislatore ordinario, il quale, come ricordato dalla stessa Corte nella medesima pronuncia, aveva avvertito cinque anni fa «la necessità di dettare, proprio in funzione della salvaguardia di beni costituzionalmente tutelati, norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ricomprendendo fra questi anche l'amministrazione della giustizia (v. art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146)» reputa il pretore di non potersi esimere dal trarre, da ciò, importanti elementi circa l'effettiva portata di quella legge. Legge che, malgrado sia forse superfluo ricordarlo, regola non solo l'esercizio del diritto di sciopero, bensì pure la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Per altro verso non si può omettere di considerare la insormontabile difficoltà di ritenere possibile, nel sistema che si assume coerente e completo, il diritto di attuare, con immunità da ogni conseguenza, una forma di protesta che, in quanto di fatto privilegiata per l'assenza di ogni disciplina, finisce coll'elevarsi al rango di un diritto assolutamente incontrollabile da chicchessia, e, in concreto, sovraordinato a tutti gli altri diritti, inclusi quelli costituzionalmente consacrati e tutelati e, perciò stesso, limitati entro precisi confini.

Sgombrato il campo da tali profili, restano irrisolti alcuni problemi direttamente concernenti la decisione della causa che ne occupa.

Anzitutto, occorre stabilire se la protesta, come attuata dal procuratore attoreo, costituisca oppur no un legittimo impedimento all'assunzione dei testimoni (alla quale il giudice non può provvedere d'ufficio), pacifico essendo che il procuratore attoreo neppure ha allegato di aver provveduto alla loro intimazione.

Reputa il pretore di dover rispondere negativamente.

Infatti, essendo possibile, una interpretazione della legge n. 146/1990 che sia perfettamente conforme al precetto costituzionale, essa va senz'altro preferita ed accolta. Da ciò discende che la ridetta legge n. 146/1990 deve intendersi limitativa anche del diritto di protesta dei lavoratori autonomi, come del resto testualmente risulta dalla ridetta norma di cui all'art. 8 surriferito.

Ma, allora, appare evidente che una astensione dall'attività di udienza, dichiarata in adesione alla protesta in corso, risulta priva dei caratteri del legittimo impedimento, poiché la protesta collettiva medesima risulta, come anticipato, attuata con modalità difformi da quelle imposte a tutti i lavoratori dall'art. 2 della legge medesima.

Conseguenza non trascurabile di questa difformità, che porta come effetto l'inconfigurabilità dell'astensione come legittimo impedimento, è stata la mancata assunzione della prova orale.

Senonché, malgrado tali premesse, la vigente formulazione dell'art. 208 c.p.c. non pare consentire di dichiarare le parti decadute dall'assunzione delle prove medesime, atteso che tale effetto si ricollega unicamente alla mancata presentazione delle parti (*rectius* dei loro procuratori) all'udienza fissata per l'escussione.

L'art. 208 c.p.c. risulta dunque sospetto di illegittimità costituzionale nella parte in cui, essendosi i procuratori delle parti presentati all'udienza ma avendo dichiarato di astenersi dalla sua trattazione, abbiano concretamente pretermesso l'assunzione di prove ritualmente ammesse. Invero, tale norma appare contrastare coi parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 97 e 101/2 c.p.c.

Quanto all'art. 3, va ripetuto che la irragionevole disparità in fatto fra le identiche situazioni di mancata assunzione della prova derivanti dalla mancata presentazione dei procuratori delle parti, da un lato, e della sua mancata assunzione per astensione di costoro dalla trattazione dell'udienza in adesione ad una protesta difforme dalla legge che pure dovrebbe regolarla, costituisce una incoerenza del sistema processuale priva di alcun fondamento logico, e comunque non rispondente ad alcun interesse pubblico.

Quanto all'art. 97 Cost. appare evidente che una siffatta disposizione processuale impedisce il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, rendendo impossibile al giudice di organizzare opportunamente le (già scarse) risorse del proprio ufficio, dovendo, come non di rado si è verificato, disporre brevi rinvii in vista del proclamato termine della protesta, per poi disporre altri a seguito della imprevista sua proroga, e ledendo così il pari diritto di sollecita trattazione del processo di altre parti, i cui procuratori non siansi astenuti.

Quanto all'art. 101, comma 2, della Costituzione, risulta evidente che l'art. 208 c.p.c., nella sua vigente formulazione, in realtà consente alle parti di disporre, senza alcun controllo possibile da parte del giudice, dei tempi e dei modi del processo (il quale, ancorché fondato sull'impulso di parte, lo è tuttavia solo per ciò che attiene alla sua proposizione e alla offerta delle prove, non certo per la direzione del suo svolgimento che, dall'art. 175 c.p.c., è da ritenersi riservata all'istruttore). Dunque, l'art. 208 c.p.c. in realtà non disciplina che apparentemente la decadenza, rimettendola interamente ed esclusivamente al diritto potestativo delle parti e dei loro procuratori.

Per gli stessi argomenti, deve sollevarsi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 104, comma 2, disp. att. c.p.c., atteso che, allo stato della legislazione vigente, il giudice dovrebbe riconoscere giustificata una omissione (ossia, la mancata intimazione ai testi pur ammessi, dacché, non essendo stata neppure allegata la circostanza dell'avvenuta intimazione, deve infatti ritenersi che questa non abbia avuto luogo) fondata su una astensione ancorché quest'ultima sia stata proclamata ed attuata in dispregio della complessiva regolamentazione scolpita dalla legge n. 146/1990.

La questione della illegittimità costituzionale dell'art. 208 c.p.c., al pari di quella dell'art. 104, comma 2, disp. att. c.p.c., appare rilevante ai fini del decidere poiché, qualora codesta onorevole Corte decidesse nel senso della illegittimità, il pretore dovrebbe dichiarare intervenuta la decadenza delle parti dall'assunzione delle prove orali, e fissare quindi udienza di precisazione delle conclusioni nonché di discussione, mentre in caso contrario resterebbe aperta ogni ulteriore delibazione istruttoria.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, e 11 della legge n. 87/1953; dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, disp. att. c.p.c., nella parte in cui tali norme, malgrado l'astensione (attuata in difformità dalle prescrizioni e modalità di cui alla legge n. 146/1990) del procuratore dell'attore, presentatosi in udienza al solo scopo di far constare la propria adesione alla protesta, senza svolgere alcuna altra istanza né attività processuale, preclude al giudice la declaratoria di decadenza dall'assunzione delle prove orali prevista per tale medesima udienza; in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 97 e 101, comma 2, della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare per la irragionevolezza della situazione che ne discende, per il pregiudizio che tale norma determina al buon andamento degli uffici giudiziari, per la concreta sottoposizione del giudice non solo alla legge bensì pure alla discrezionale determinazione dei procuratori alle parti;

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori.

Milano, addì 24 agosto 1995

Il pretore: PERTILE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza n. 523 emessa il 9 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 36 del 3 settembre 1997).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata alla pag. 70 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo del testo dove è scritto: «... contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ...», leggasi: «... contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, ...».

97C1047

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 9 7 *

L. 7.500